

281.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1970

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (<i>Trasmissione dal Senato</i>)	17429	ALINI	17455
Disegno e proposta di legge (<i>Discussione</i>):		BORRA	17449
Norme sulla tutela della libertà e di-		POLOTTI	17456
gnità dei lavoratori, della libertà		RAMPA, <i>Sottosegretario di Stato per il</i>	
sindacale e dell'attività sindacale nei		<i>lavoro e la previdenza sociale</i> . . .	17438
luoghi di lavoro e norme sul colloca-			17445
mento (<i>Approvato dal Senato</i>) (2133);		ROBERTI	17436
VECCHIETTI ed altri: Norme per la tutela		SACCHI	17429
della sicurezza, della libertà e della			
dignità dei lavoratori (70)	17429	Proposte di legge:	
PRESIDENTE	17429	(<i>Annunzio</i>)	17429
		(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	17429

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

TERRAROLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(*E approvato*).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

VESPIGNANI ed altri: « Ordinamento delle aziende pubbliche, locali e regionali » (2497);

PALMITESSA: « Disposizioni sul trattenimento in servizio - a domanda - degli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (2500).

Saranno stampate, distribuite e poiché importano onere finanziario, ne sarà fissata in seguito - a norma dell'articolo 133 del regolamento - la data di svolgimento.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti provvedimenti:

SPITELLA ed altri; BRIZIOLI e LONGO PIETRO; MASCHIELLA e CAPONI; ALMIRANTE e MENICACCI: « Ammissione degli studenti dell'università di Assisi nelle università statali e riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti » (*testo unificato già approvato dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificato da quella VI Commissione permanente*) (955-992-988-1178-B);

« Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti » (*approvato da quella I Commissione permanente*) (2498);

Senatori BLOISE ed altri: « Assegnazioni provvisorie dei professori di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica » (*approvata da quella VI Commissione permanente*) (2499).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo, alla Commissione competente, che

già lo ha avuto in esame; gli altri, alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede.

Discussione del disegno di legge: Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (*approvato dal Senato*) (2133); e della concorrente proposta di legge Vecchietti ed altri: Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori (70).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge, già approvato dal Senato: Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (2133); e della proposta di legge Vecchietti, Alini, Amodei, Avolio, Basso, Cacciatore, Canestri, Carrara Sutour, Cecati, Ceravolo Domenico, Granzotto, Gallo, Lami, Lattanzi, Libertini, Luzzatto, Mazzola, Minasi, Passoni, Pigni, Sanna, Zucchini e Zurlini: Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori (70).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Sacchi. Ne ha facoltà.

SACCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge che siamo chiamati a discutere è indubbiamente una tra le più sentite ed attese dal mondo del lavoro; se fosse stato possibile apportarvi quelle sostanziali modifiche che si imponevano e che si impongono, essa avrebbe sicuramente qualificato la presente legislatura e avrebbe fatto segnare un passo in avanti lungo il cammino che essa ha percorso. Infatti, il discorso in ordine all'esigenza di dare ai lavoratori una legge capace di far entrare la Costituzione nei luoghi di lavoro è un discorso che è iniziato molti anni fa, precisamente nel 1952.

Fu allora infatti, al terzo congresso della CGIL a Napoli, che il compianto onorevole Di Vittorio avanzò per la prima volta ai lavoratori, al paese ed al Parlamento la proposta di approvare uno statuto dei diritti,

della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Da allora sono passati 18 anni, 18 anni di dibattiti, di studi, di confronti di idee e di posizioni, ma anche e soprattutto 18 anni di lotte operaie, di lotte di lavoratori di tutte le categorie, lotte contro il dispotismo padronale, contro le discriminazioni sindacali e politiche e contro le rappresaglie di ogni genere. Ci sono voluti 18 anni di dure, aspre lotte perché il Governo si decidesse a presentare il disegno di legge che stiamo discutendo, disegno di legge che, come vedremo, accoglie solo in parte quelle che sono le giuste richieste dei lavoratori, lascia ancora fuori dai cancelli della fabbrica gran parte dei diritti che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini e accoglie solo quello che molte categorie di lavoratori, principalmente le categorie fondamentali, hanno già strappato con la lotta, con i contratti di lavoro, mentre per alcune categorie accoglie anche meno di quanto i lavoratori hanno già strappato con i contratti di lavoro.

Tutto questo potrebbe legittimare il dubbio che il Governo si sia deciso a dire sì quando e solo su quanto i grandi padroni hanno già dovuto prima dire sì ai lavoratori. È certo, comunque, che questo primo risultato — ed è bene ricordarlo in quest'aula — è frutto prima di tutto della iniziativa e della lotta dei lavoratori, molti dei quali, centinaia, migliaia, hanno pagato duramente, subendo discriminazioni, rappresaglie di ogni genere, mesi ed anni di dura disoccupazione e di fame proprio per essere stati alla testa nel portare avanti l'azione e la lotta per ottenere una legge che facesse finalmente varcare i cancelli della fabbrica alla Costituzione. Ed è bene ricordare anche come nel corso di questi anni, assieme ai sindacati, i quali non hanno mai cessato la lotta per ottenere il rispetto della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il nostro partito, il nostro gruppo parlamentare non abbia cessato un istante di battersi nel Paese e qui in Parlamento perché la Costituzione entrasse davvero nei luoghi di lavoro.

Fin dalla passata legislatura noi abbiamo presentato una precisa proposta di legge in questo senso, proposta di legge ripresentata al Senato subito dopo l'inizio di questa legislatura.

Ricordiamo queste cose non per sminuire i meriti altrui e meno che mai i meriti del compianto Brodolini e neppure per esaltare oltre misura i meriti del nostro partito, ma puramente e semplicemente per mettere le

cose nel giusto posto e dare al movimento operaio, ai lavoratori, il cui merito viene spesso dimenticato in quest'aula, il giusto riconoscimento del ruolo insostituibile che essi hanno assolto ed assolvono per il progresso del nostro Paese in tutti i campi.

Onorevoli colleghi, dall'esame dei vari articoli della legge che noi siamo chiamati a discutere e in particolare dai dibattiti che abbiamo avuto con i lavoratori interessati alla legge stessa, sono emerse critiche ed anche proposte migliorative che vogliamo sottoporre all'attenzione dell'Assemblea. La prima di queste critiche è quella relativa alla discriminazione che la legge introduce nei confronti dei lavoratori per quanto attiene all'esercizio di tutti i diritti che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini, mentre, invece, questa legge li nega ai lavoratori dipendenti. È questa la critica di fondo che viene fatta alla legge e sulla quale mi riservo di ritornare.

Ma oltre a questa critica di fondo, altre ne sono state fatte. Ad esempio, quella relativa alla mancata disciplina in questa legge delle sospensioni e dei licenziamenti collettivi. Quello delle sospensioni e dei licenziamenti collettivi è un campo tuttora completamente aperto, nel quale i lavoratori non sono affatto tutelati e attraverso questa strada il padronato fa passare la sua azione di vendetta e di rappresaglia nei confronti degli operai.

Se non disciplineremo questa materia per legge, se non prevederemo con legge alcune clausole che tutelano i lavoratori, gli attivisti sindacali, anche questa legge in discussione non avrà alcun valore perché noi potremo tutelare finché vogliamo i lavoratori con dei disegni di legge in ordine ai licenziamenti individuali (questo evidentemente è un aspetto positivo), ma non risolveremo il problema, perché nessun padrone ha mai licenziato un lavoratore motivando il licenziamento con il fatto che si trattava di un attivista sindacale. Il padrone ha sempre usato un'altra arma, l'arma del licenziamento collettivo e dentro i licenziamenti collettivi fa passare il licenziamento di rappresaglia verso l'attivista sindacale.

Sappiamo ed abbiamo coscienza che non è facile disciplinare tutta la materia delle sospensioni e dei licenziamenti collettivi. Noi sappiamo che fino a quando ci saranno padroni, avremo licenziamenti, avremo disoccupati. Sappiamo anche però che è possibile con la legge imbrigliare, togliere al padrone le armi di cui oggi dispone e che usa larga-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MAGGIO 1970

mente contro i lavoratori. Basti pensare che oggi siamo talmente poco tutelati di fronte ai padroni che un ministro o un prefetto non può convocare neppure un padrone; questi, se convocato, può anche rifiutarsi di render conto dei motivi per i quali licenzia o sospende dei lavoratori.

È questo, ripeto, tutto un campo completamente aperto che secondo noi deve essere disciplinato da una legge.

Un'altra questione è quella attinente alle commissioni interne. La legge affida dei compiti specifici alle commissioni interne, ma dimentica di stabilire il diritto dei lavoratori di istituirle e non prevede quindi alcuna sanzione nei confronti di quei padroni che si oppongono alla elezione delle commissioni interne. Pertanto, che cosa avverrà? Avverrà che continueremo ad avere la maggioranza delle fabbriche italiane senza commissioni interne.

Voglio dirvi quello che si verifica nella provincia di Milano, che è quella che conosco di più. In questa provincia, dove pure abbiamo un movimento operaio forte ed organizzato, vi sono più di 4 mila fabbriche nelle quali, in base agli accordi interconfederali, i lavoratori avrebbero diritto di eleggere la commissione interna. Ebbene, le commissioni interne esistono in 600 fabbriche. Forse perché i lavoratori non le vogliono? Niente affatto. Non esistono perché i padroni conducono tutta una azione rivolta ad intimidire i lavoratori che prendono l'iniziativa per creare le commissioni interne.

Voglio ricordare in quest'aula l'ultimo esempio: la magnetofoni Castelli, una fabbrica elettromeccanica. I lavoratori di questa fabbrica hanno dovuto ricorrere all'occupazione della stessa per strappare il diritto di eleggere la commissione interna.

Ecco allora che anche in questo campo si apre tutto un discorso rivolto a disciplinare la materia delle commissioni interne.

Lo so che qualcuno sostiene che le commissioni interne sono superate. Io non sono di questo avviso, può anche darsi che un giorno saranno superate, oggi no, oggi rappresentano ancora uno strumento insostituibile a servizio dei lavoratori e a tutela dei loro interessi. Comunque, se un giorno saranno superate, saranno i lavoratori a non eleggerle più e non accadrà proprio un bel niente se la legge prevede la loro elezione.

Ancora: all'articolo 16 il disegno di legge colpisce gli aumenti discriminatori collettivi. A parte la cattiva formulazione di questo articolo, quel che è grave è che la legge non

condanna, e quindi non colpisce, gli aumenti discriminatori individuali. Ma chi conosce la vita della fabbrica, sa che questa è una delle armi di cui il padrone fa largo uso per colpire gli attivisti sindacali e i lavoratori. Chi conosce la fabbrica sa come procedono i padroni: « A te che hai fatto lo sciopero, niente aumento di merito; a te che sei attivista sindacale, niente aumento di merito ». Io conosco decine di operai specializzati e di tecnici di valore che da molti anni lavorano nelle fabbriche e che in questo modo non hanno mai ricevuto un aumento di merito. Ebbene, anche questa degli aumenti discriminatori individuali è una materia completamente aperta, in cui il sindacato non può interferire, in cui la legge non tutela il lavoratore, per cui il padrone ha a sua disposizione, anche in questo campo, un'arma per continuare la sua azione di intimidazione e di rappresaglia nei confronti dei lavoratori.

Un'altra questione è quella relativa ai regolamenti interni. La legge non prevede la contrattazione e non prevede l'obbligo di intesa con i sindacati per quanto attiene ai regolamenti interni. Ebbene, questa è una grave lacuna della legge. Chi è a conoscenza delle condizioni dei lavoratori nelle fabbriche sa che con i regolamenti interni, e attraverso i regolamenti interni, i padroni trasformano sovente la fabbrica in caserma. Pensate, onorevoli colleghi, che proprio attraverso i regolamenti interni si arriva addirittura a stabilire (permettetemi questo richiamo) quando il lavoratore può andare al gabinetto e per quanto tempo può restarvi. La verità è questa: si trasforma la fabbrica in una caserma! Ebbene, la legge non prevede però che questi regolamenti interni debbano essere contrattati e concordati con le organizzazioni sindacali; la legge non prevedendolo, lascerà ancora al padrone un'arma per trasformare la fabbrica in caserma.

E ancora: la legge non prevede sanzioni contro i padroni che non rispettano i contratti di lavoro. È ora di finirli con questa vergogna dei due pesi e delle due misure! Che cosa avviene oggi in realtà? Un lavoratore che non rispetta il contratto di lavoro viene punito, e quasi sempre con la pena massima: il licenziamento. Ad un padrone che non rispetta il contratto di lavoro non accade niente: quando si riscontra che non ha rispettato il contratto di lavoro, risponde: « Già, ho sbagliato »; dà al lavoratore quello che doveva avere e tutto finisce lì. La legge deve dunque prevedere anche sanzioni contro quei padroni che non rispettano il contratto di lavoro.

Anche per quanto riguarda il campo di applicazione della legge, non credo sia possibile essere d'accordo con il disegno di legge in esame. È vero che esso costituisce un passo avanti rispetto alla discriminazione operata con la legge n. 604 che escludeva le fabbriche aventi fino a 35 dipendenti; ma vi è pur sempre una discriminazione anche in questo progetto di legge, discriminazione che non si giustifica, così come non si giustifica quella di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604. Ma perché — noi ci chiediamo — ad un padrone che ha 15 dipendenti (come stabilisce il disegno di legge in discussione) deve essere riconosciuto addirittura per legge il diritto di licenziare senza giustificato motivo un lavoratore o addirittura di opporsi a che i lavoratori diano vita alla loro organizzazione sindacale? Noi conosciamo le difficoltà che incontrano i padroni delle piccole aziende e proprio per questo abbiamo sempre sostenuto e ancora sosterranno l'esigenza di adottare provvedimenti precisi a favore delle piccole aziende; non possiamo però accettare, perché ingiusta, la pretesa di far pagare ai lavoratori le spese delle difficoltà che queste aziende incontrano.

Ma, poi, dobbiamo dire anche questo con molta chiarezza: sia l'applicazione della legge anzidetta n. 604, come pure l'applicazione dell'attuale legge e il rispetto degli articoli 18, 19, 20, 25 e dello stesso articolo 26 non comportano alcun onere per i padroni; infatti il padrone — per grande o piccola che sia la azienda — se rispetta i diritti dei lavoratori, non ricorre a licenziamenti-rappresaglia o a vendette personali, e non ha nulla da temere dall'attuale legge, così come non ha nulla da temere dalla legge n. 604. Questa è la verità.

Per quanto riguarda le disposizioni penali, all'articolo 38 si dice che la violazione degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15 è punita con l'ammenda o con l'arresto, e che per i casi più gravi queste pene sono applicate congiuntamente. Sono pienamente consapevole — l'ho già detto in Commissione — del fatto che è difficile fare una casistica dei fatti in base alla gravità. Ritengo, però, possibile e giusto, stabilire per legge che la recidiva fa parte dei casi gravi; quindi per chi è recidivo le pene dell'ammenda e dell'arresto debbono essere applicate congiuntamente.

Un altro elemento vorrei richiamare alla attenzione degli onorevoli colleghi. La legge, all'articolo 38, menziona un gruppo di articoli, non rispettando i quali si incorre nei rigori della legge stessa. Allora noi ci chie-

diamo: e per gli articoli che non vengono menzionati? Che cosa capita a chi non li rispetta? Mi riferisco, per esempio, agli articoli 20, 22 e 25. La legge non prevede — come ho detto — alcuna sanzione in caso di inosservanza degli articoli che non sono menzionati. Ebbene, noi riteniamo che si debba stabilire che l'inosservanza di tutte le disposizioni contenute nella legge è punibile con l'ammenda o con l'arresto, mentre per gli articoli richiamati, ai quali noi vorremmo aggiungere altri, si dovrebbe aggravare la pena e stabilire che l'ammenda e l'arresto vengano applicati congiuntamente.

Potrei continuare a soffermarmi sui vari articoli, e evidenziare quegli aspetti non completamente conformi alle aspirazioni dei lavoratori, che noi ritroviamo nei vari articoli; potrei, infatti, soffermarmi sugli articoli 5, 6, 24, 28 e 33, ma, per brevità, tralascio di farlo.

Vorrei, invece, soffermarmi su quella che noi riteniamo sia la critica di fondo che viene mossa dai lavoratori, e da noi stessi, al disegno di legge. Mi riferisco precisamente alla discriminazione che concerne l'esercizio dei diritti previsto dalla Costituzione nei luoghi di lavoro.

Nella sua interessante relazione (l'ho riconosciuto anche in sede di Commissione e ne do pubblicamente atto anche in quest'aula al relatore) il collega Vincenzo Mancini si è più volte richiamato alla Costituzione e ha giustamente affermato che la Costituzione stessa si è fermata ai cancelli della fabbrica. Sì, collega Mancini, la Costituzione si è fermata ai cancelli della fabbrica! Ma, anche dopo la replica del relatore in Commissione, resto sempre del parere che il disegno di legge che stiamo esaminando è monco. Esso infatti lascia al padronato il diritto di opporsi al libero esercizio dei diritti costituzionali nei luoghi di lavoro e il diritto di calpestare la libertà e, quindi, la dignità dei lavoratori. È chiaro quindi che questa legge non realizza i suoi obiettivi: questo è il suo limite!

La Costituzione riconosce ai cittadini il diritto di manifestare il loro pensiero con parole, scritti e ogni altro mezzo di diffusione; essa sancisce anche il diritto dei cittadini di associarsi in partiti e di riunirsi, anche in luogo pubblico, senza preavviso. Tutti sappiamo che la Costituzione stabilisce, inoltre, che i cittadini hanno pari dignità sociale e fa obbligo allo Stato di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza e la libertà dei cittadini stessi, e che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Ebbene, mentre questi sono i diritti che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini, la legge che stiamo esaminando e che siamo chiamati ad approvare introduce un'aperta discriminazione nei confronti dei lavoratori dipendenti. Infatti, quando la Costituzione afferma che i cittadini hanno pari dignità sociale, comprende tutti i cittadini e non una parte di essi; quando la Costituzione riconosce ai cittadini il diritto di diffusione delle proprie idee, di organizzarsi in partiti e di riunirsi senza preavviso, è chiaro che intende riferirsi a tutti i cittadini e non soltanto ad una parte.

La democrazia e la libertà non sopportano discriminazioni. Ebbene, se i diritti riconosciuti dalla Costituzione a tutti i cittadini non possono essere esercitati nei luoghi di lavoro, laddove — come giustamente afferma il collega Mancini nella sua relazione — l'uomo trascorre di massima i 3 quarti della sua vita attiva, in questo caso è fin troppo chiaro che ai lavoratori viene negata di fatto la possibilità di esercitare i diritti che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini. E non vale — badate — per questa aperta discriminazione sollevare l'argomento della proprietà privata perché è fin troppo facile anche in questo caso rispondere richiamandosi ad un articolo della Costituzione, il 41, il quale stabilisce che la iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Io concordo pienamente ancora col relatore quando afferma che la comunità aziendale è una società inserita in una società maggiore che la comprende e che le impone regole di convivenza e di integrazione.

Onorevoli colleghi, noi sappiamo che questa richiesta, da noi sempre sostenuta, di approvare una legge capace di portare veramente la Costituzione nei luoghi di lavoro, ha sollevato e solleva opposizioni di vario tipo. Noi sappiamo che c'è chi ci accusa di attentato alla proprietà privata, di attentato al regolare svolgimento dell'attività produttiva.

Sono questi argomenti vecchi. Sono gli stessi argomenti che il padronato ha sempre usato per negare l'ingresso del sindacato nelle fabbriche e per reprimere i diritti di propaganda e di associazione nei luoghi di lavoro. Non sono evidentemente questi argomenti nuovi e solo chi ha una concezione meschina di disprezzo verso i lavoratori può ancora sostenere simili argomenti.

A chi sostiene questi argomenti, noi vogliamo dire che con la nostra proposta di por-

tare tutta la Costituzione nei luoghi di lavoro, vogliamo attentare davvero a qualche cosa; vogliamo dare un colpo allo strapotere dei padroni, alla loro possibilità di fare il bello e il cattivo tempo nei luoghi di lavoro e vogliamo dare ai lavoratori nuovi strumenti per combattere e vincere la loro battaglia nell'interesse del paese e nell'interesse di tutto il popolo. Questo noi vogliamo fare.

A chi invece si preoccupa — come d'altra parte ci preoccupiamo noi — della unità sindacale; a chi, come è stato detto in Commissione, esprime la preoccupazione che la presenza dei partiti nei luoghi di lavoro porta un elemento di divisione tra i lavoratori a danno del processo unitario in atto tra i sindacati, noi vorremmo prima di tutto far rilevare che i fatti dimostrano che questa preoccupazione non ha ragione d'essere e che comunque non può giustificare in alcun modo la limitazione dei diritti dei lavoratori.

L'esperienza ci insegna che non dobbiamo avere preoccupazioni per le sorti dell'unità sindacale e della democrazia quando la loro difesa e il loro consolidamento vengono affidati ai lavoratori. Noi dobbiamo preoccuparci del contrario. Dobbiamo preoccuparci quando i lavoratori restano tagliati fuori dai processi decisionali e le scelte fondamentali vengono effettuate al di sopra delle loro teste. L'unità dei lavoratori e dei sindacati — questo ci insegna l'esperienza — si sviluppa nella misura in cui si sviluppa la democrazia e la democrazia a sua volta cresce nella stessa misura in cui cresce la partecipazione dei lavoratori alle scelte collettive. Ed è proprio nella libertà dialettica delle idee e dei propositi che i lavoratori consolidano la loro unità.

Non dimentichiamo, onorevoli colleghi, che i lavoratori non hanno interessi contrastanti, per cui quando discutono — siamo certi tutti — alla fine trovano sempre un'intesa. Questo lo fanno molto bene i padroni e proprio per questo limitano le libertà nei luoghi di lavoro.

Badate, onorevoli colleghi, che se davvero come qualcuno sostiene, il libero esercizio dei diritti costituzionali nei luoghi di lavoro comportasse una battuta d'arresto, o peggio un regresso, del processo unitario in atto tra i sindacati, se fosse vero questo, ebbene in questo caso siate pure certi che sarebbero i padroni a chiedere l'esercizio delle libertà costituzionali nei luoghi di lavoro, perché essi sono gli unici interessati a frantumare e bloccare il processo di unità sindacale. Chi vuole davvero l'unità sindacale, l'unità dei lavoratori, non deve temere la loro partici-

zione attiva alla vita democratica: deve temere anzi il contrario, come dicevo prima.

La legge che stiamo esaminando, onorevoli colleghi, non solo ignora i partiti e le altre organizzazioni democratiche, ma stabilisce dei limiti precisi per la stessa autonomia iniziativa sindacale. Infatti, l'articolo 20 stabilisce che i lavoratori, in assemblea, possono discutere solo di materia attinente agli interessi sindacali e di lavoro. Ebbene, cos'è questa pretesa se non una sfacciata interferenza nella vita sindacale? Ma chi dà a noi il diritto di stabilire per legge ciò che i sindacati devono discutere? Io vorrei chiedere chi dovrebbe controllare se venga rispettato il tema, l'ordine del giorno. Il lavoratore deve forse presentare il testo dell'intervento o della relazione alla direzione, o sarà forse presente di diritto alle assemblee dei lavoratori la polizia, con i registratori in mano? Badate, queste cose sono già avvenute all'interno delle fabbriche negli anni successivi al 25 aprile, quando nei luoghi di lavoro avevamo ancora il diritto di assemblea.

Vedete, noi non abbiamo alcun diritto di proibire ai lavoratori di discutere in assemblea di tutti i problemi, da quelli culturali a quelli relativi alla politica nazionale ed anche internazionale. Forse i lavoratori non hanno il diritto di interessarsi dei problemi dello sviluppo del paese, nel campo economico e sociale, come pure in quello della democrazia? Forse i lavoratori non hanno il diritto di preoccuparsi, e quindi di discutere, per garantire la pace nel mondo? Ma poi gli stessi problemi sindacali — i problemi relativi alle condizioni di lavoro, al costo della vita, al salario, e così via — non possono essere disgiunti dalla politica generale, nazionale ed internazionale, che il Governo porta avanti, e meno che mai dal tipo di regime esistente nel nostro paese.

Allora, se stanno così le cose, come possiamo pretendere di negare ai lavoratori il diritto di discutere su tutte le questioni, e quindi anche su questi problemi?

No, noi non abbiamo il diritto di stabilire per legge ciò che i lavoratori devono discutere, e neppure quello di proibire per legge ai lavoratori che lo vogliono (e sottolineo questo punto: quelli che lo vogliono) di convocare riunioni degli iscritti ai loro partiti, e di invitare a queste riunioni coloro che vogliono parteciparvi.

Il collega Borra in Commissione, rispondendo ad alcune mie osservazioni circa la difficoltà per i lavoratori di fare vita poli-

tica e di partito nei luoghi di lavoro, mi ha detto che esageravo, e che i lavoratori trovano il modo di riunirsi. Certo: lo trovavano anche durante il periodo fascista, figuriamoci se non lo trovano ora! Ma in quanti trovano il modo di riunirsi, dove si riuniscono, e quanti restano tagliati fuori dal dibattito, e quale danno comporta questo fatto ai fini di una sempre maggiore maturazione della coscienza democratica dei lavoratori?

Il modo di riunirsi, d'altra parte, lo hanno sempre trovato, e tuttora lo trovano, anche i sindacati. Ebbene, perché sentiamo l'esigenza di garantire ai sindacati — giustamente! — il diritto di assemblea nei luoghi di lavoro?

Ma poi, il fatto che i partiti nelle fabbriche già esistano e che gli iscritti trovino il modo di riunirsi dimostra semmai che la presenza dei partiti non ostacola l'unità sindacale. L'unità sindacale (come abbiamo tutti potuto vedere) è andata avanti, e l'esperienza ci insegna che il processo ha avuto inizio e si è sviluppato proprio nei grandi complessi, cioè dove i partiti sono più presenti che altrove. Questo sta a dimostrare che la presenza dei partiti non solo non rappresenta un freno al progresso dell'unità sindacale dei lavoratori ma, all'opposto, rappresenta uno stimolo, un contributo decisivo a quel progresso. No, non è delle sorti dell'unità sindacale che dobbiamo preoccuparci nel garantire il diritto di assemblea nei luoghi di lavoro anche ai partiti politici ed alle altre organizzazioni democratiche. Chi ha ragione di preoccuparsi del fatto che i lavoratori si interessino e discutano nei luoghi di lavoro non soltanto dei problemi sindacali, ma anche di quelli politici generali, di quelli della pace e della guerra, dell'aggressione americana in Indocina e dell'appoggio della NATO ai colonnelli greci, non sono i sindacati, ma i grandi padroni. Essi, ed i loro rappresentanti dentro e fuori del Governo, sono gli unici interessati a tagliare fuori i lavoratori dal dibattito sui problemi generali. Essi sono gli unici interessati e fanno per questo del loro meglio perché i lavoratori si interessino il meno possibile di quello che fa il Governo, di cosa fa la maggioranza.

La verità è che si teme che dal dibattito fra i lavoratori iscritti ai vari partiti nei luoghi di lavoro nasca anche, a livello dei partiti, quella unità che si consolida sempre più a livello sindacale, quella unità che ha permesso ai lavoratori di battere gli Agnelli, i Pirelli, i Borletti, i Falck e compagni, che permetterebbe di battere le forze che dentro il Governo e fuori bloccano ogni legge a favore dei lavoratori e del popolo.

Questa è la verità, questo è ciò che temono coloro i quali non vogliono che i partiti abbiano diritto di cittadinanza nei luoghi di lavoro. Onorevoli colleghi, una delle richieste centrali che provengono dal mondo del lavoro, che provengono dal paese, oggi, è proprio quella di maggiore libertà, di maggiore democrazia e di maggiore potere nei luoghi di lavoro e di studio. Questo chiedono i giovani e i lavoratori tutti. Mentre noi ci attardiamo a discutere quanto e quale libertà concedere loro, essi, i giovani, i lavoratori, si sono costruiti e ogni giorno estendono e consolidano dei propri, autonomi strumenti di democrazia effettiva: assemblea nella scuola, nella fabbrica, assemblea di reparto e così via. In queste assemblee essi discutono tutti i problemi che in qualche modo li interessano, dal costo della vita alla repressione, dalla riforma sanitaria a quella tributaria e urbanistica, dal Medio Oriente, al Viet-Nam, alla Cambogia, alla Grecia e così via.

Onorevoli colleghi, bisogna prendere coscienza che nella legge di cui stiamo discutendo dovrebbe essere recepito il carattere dei grandi movimenti in atto nel nostro paese. Il moto spontaneamente prodottosi nel paese non ha posto e non pone soltanto questioni di redistribuzione del reddito: ma ha messo e mette in discussione il diritto del padrone nella fabbrica e il suo potere indiscriminato di fare il bello e il cattivo tempo. Che sia questo ad essere messo in discussione oggi da parte dei lavoratori, hanno capito molto bene i padroni, i quali temono di perdere questo loro diritto, finora incontrastato, e perciò fanno di tutto, ricorrendo a mezzi sia leciti sia illeciti, per bloccare e possibilmente respingere indietro il movimento operaio.

Da costoro, cioè dal grande padronato e dalle forze che, all'interno del Governo e del Parlamento e fuori di essi, hanno appoggiato e appoggiano i grandi capitalisti, dobbiamo guardarci. Da loro vengono i pericoli di una involuzione reazionaria, contro di loro dobbiamo alzare una barriera che non potrà che essere costituita dalle grandi masse lavoratrici, quelle stesse masse che hanno conquistato la Repubblica e la Costituzione e le hanno sempre difese.

I lavoratori rappresentano il baluardo più sicuro per la difesa della democrazia e della Costituzione e rappresentano anche la forza decisiva per l'avanzata del paese verso la conquista di sempre migliori condizioni di vita, di libertà e di giustizia sociale per il popolo. Da qui sorge l'esigenza e la nostra richiesta di uno statuto che non sia una legge

monca, che non lasci parti fondamentali della Costituzione fuori della fabbrica ma che dia al cittadino lavoratore la possibilità di esercitare pienamente, proprio nel luogo in cui svolge la sua alta funzione di produttori della ricchezza del paese, i diritti che la Costituzione prevede per tutti i cittadini.

Onorevoli colleghi, parliamo con franchezza: come può il lavoratore, se lo si priva del diritto di svolgere attività politica nella fabbrica, partecipare alla formazione delle decisioni politiche che interessano il paese così come è sancito dalla Costituzione? Non basta che egli sia chiamato ogni 4 o 5 anni a votare e non bastano neppure le sedi politiche tradizionali all'esterno della fabbrica. Lo ripeto, solo chi vuole ignorare la realtà della vita di fabbrica può sostenere che i lavoratori possano riunirsi fuori dalla fabbrica. I lavoratori fuori dalla fabbrica possono riunirsi solo a piccoli gruppi, la maggioranza di essi anche se volesse riunirsi non avrebbe neppure la sede adatta per farlo. Questa è la verità. La maggioranza dei lavoratori in tal caso si disperde, viene tagliata fuori dai dibattiti.

Io comprendo i conservatori e tutti coloro i quali sognano di ricacciare indietro il movimento operaio e si oppongono a che tutta la Costituzione entri nella fabbrica; essi sanno che la classe operaia, oltre ad essere la forza decisiva per il progresso del paese, è anche il baluardo più sicuro contro ogni tentativo di un ritorno reazionario e perciò è interesse di queste forze che sognano rivincite avere una classe operaia il più possibilmente all'oscuro dei grandi fatti politici che avvengono nel paese e nel mondo. Ma questo non lo può volere un democratico né possono volerlo tutti coloro che si preoccupano di tutelare gli interessi dei lavoratori, di consolidare le istituzioni democratiche e promuovere il progresso del paese.

Quando i lavoratori si riuniscono e discutono tra di loro, ebbene da questo la democrazia non può che ricavare vantaggi; ed anche l'unità sindacale, di cui qualcuno si preoccupa, ne sarà avvantaggiata. Quei lavoratori che hanno scioperato e stanno scioperando uniti per la casa, per la salute, per il carovita, per la riforma tributaria, come possono dividersi di fronte alle soluzioni politiche che devono essere prospettate per questi problemi? Essi saranno uniti, invece, ed uniti sceglieranno le soluzioni più giuste e contribuiranno anche a farle avanzare in questo Parlamento.

Lo ripeto: la vita politica in fabbrica, l'unità che si realizza dal basso può spaventare solo chi vuole tenere in piedi artificiosi steccati per poter continuare a non risolvere i problemi fondamentali del paese.

No, onorevoli colleghi, nessuna ragione giustifica la pretesa di negare ai lavoratori l'esercizio di questi diritti che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini.

Ma se la maggioranza di questo Parlamento vorrà assumersi la responsabilità di approvare una legge che autorizza i padroni a continuare a calpestare la Costituzione nei luoghi di lavoro, ebbene, di questo atto giudicheranno i lavoratori. E non sarà certo un giudizio positivo per la maggioranza, ma una severa condanna. Comunque una cosa è certa: la partita resterà aperta.

Onorevoli colleghi, su queste questioni da noi poste già al Senato ed anche in Commissione, qui alla Camera, abbiamo presentato precisi emendamenti, emendamenti che avremmo potuto ripresentare qui in questa aula, per misurare così ancora una volta, pubblicamente, davanti ai lavoratori ed al paese, l'insensibilità della maggioranza in ordine a problemi e richieste tanto sentiti dai lavoratori. Ma noi non facciamo questioni di cassetta. Al di sopra dell'interesse di partito poniamo sempre esclusivamente, in primo luogo, l'interesse dei lavoratori. Noi sappiamo che oggi come oggi non abbiamo in quest'aula la forza per migliorare la legge, e sappiamo che oggi come oggi i compagni del partito socialista italiano e la stessa sinistra democristiana sono decisamente schierati con la maggioranza, che fa di tutto per ostacolare il progresso dei lavoratori.

Per questi motivi, e di fronte anche ai tentativi di ritardare ulteriormente una legge, che, pur con i gravi limiti da noi denunciati, rappresenta pur sempre un preciso successo delle lotte dei lavoratori e del nostro partito, e di fronte ai tentativi fatti anche in Commissione — cui si è prestato pure il Governo — di peggiorare ulteriormente la legge, con la modifica dell'articolo 19 (nel senso di imporre per legge l'entrata dei sindacati fascisti in quelle fabbriche, che i lavoratori, dopo aver cacciato il 25 aprile, hanno sempre respinto dopo con il voto), il mio gruppo decide di non presentare alcun emendamento. Noi ci auguriamo che il 7 giugno il voto dei lavoratori e del popolo possa far entrare anche in quest'aula, troppo spesso insensibile alle richieste dei lavoratori, una ventata nuova.

Dichiariamo comunque fin d'ora ai lavoratori ed al paese che su tutte le questioni

attinenti il rispetto della libertà, della dignità e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro — che l'attuale legge lascia aperte — noi presenteremo una precisa proposta di legge, per la quale ci impegnamo a sostenere, qui in Parlamento e nel paese, la lotta. E questa lotta noi la porteremo avanti fino a quando la Costituzione non avrà varcato veramente i cancelli delle fabbriche. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Roberti. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge avrebbe dovuto essere discusso in Commissione in sede deliberante; per varie ragioni, e soprattutto per la richiesta di diversi gruppi politici, è invece venuto in discussione in Assemblea. Noi riteniamo che questo sia un bene, perché consideriamo che il presente disegno di legge costituisca un momento importante nella vita del sindacalismo italiano. È infatti attraverso questa legge che per la prima volta dall'emanazione della Carta costituzionale il sindacato in Italia esce dalla situazione di mero organismo di fatto, da una situazione che potremmo chiamare tribale dal punto di vista della formazione giuridica, per entrare nell'ordinamento giuridico dello Stato.

Certo, a nostro avviso, non era attraverso questa forma e questa legge che il sindacato avrebbe avuto il diritto di essere accolto a norma della Costituzione nell'ordinamento giuridico dello Stato italiano. Vi erano nella Costituzione norme precise, contenute nel titolo III (che da 20 anni e più è stato disapplicato, colpevolmente, in Italia), che stabilivano le forme previste dal costituente attraverso le quali il sindacato, come rappresentanza istituzionale delle forze sociali, delle forze della produzione e del lavoro, doveva confluire nell'ordinamento costituzionale dello Stato per contribuire, in base ai principi della nostra società pluralistica, alla formazione delle decisioni nel campo dell'economia e della socialità.

Ma che a tale applicazione della Costituzione non si sia giunti, è colpa — non perdonabile da parte del mondo del lavoro italiano — di quegli organismi politici e di quegli organismi sindacali che, per un malinteso fine di egemonia nei confronti degli altri sindacati, per l'aspirazione ad un monopolio che è l'antitesi del vero sindacalismo e quindi di una rappresentanza degli interessi collettivi, la quale è alla base di ogni formazione

sindacale, hanno preferito non dare attuazione alle norme costituzionali e hanno preferito lasciare il sindacato in una posizione arretrata di fronte non solo al nostro ordinamento giuridico, ma anche all'ordinamento giuridico degli altri paesi. Talché, mentre i lavoratori italiani avrebbero avuto il diritto, a norma di un preciso disposto della nostra Costituzione, di pervenire sino alla produzione di norme giuridiche, cioè sino alla formulazione di una normativa delle loro questioni e dei loro rapporti che potesse diventare obbligatoria per tutti i cittadini, per questo malinteso spirito di egemonia e di monopolio si è preferito lasciare i lavoratori alla mercé di quello che fosse l'urto delle forze economiche, sociali e politiche; urto di forze che, anche se in qualche momento può far ritenere o illudere taluni esponenti del mondo del lavoro di trovarsi in una situazione di vantaggio, alla distanza, e soprattutto nei periodi di crisi congiunturale dell'economia, porta i lavoratori in condizioni di soggezione e di carenza di ogni tutela giuridica.

Dirò di più: anche nelle migliori condizioni dell'economia italiana, noi ci troviamo oggi di fronte a categorie le quali sono escluse dai benefici della contrattazione collettiva; mi riferisco alle categorie dei lavoratori più umili, alle categorie dei lavoratori del commercio, ai dipendenti dei pubblici esercizi, ai dipendenti delle banche minori, che non sono tutelati dal contratto collettivo, il quale, non avendo forza obbligatoria, lascia questi lavoratori più deboli alla mercé delle ondulazioni del mercato del lavoro, e quindi li costringe molte volte ad accettare condizioni di lavoro assolutamente inadeguate.

È grave colpa dei partiti politici di maggioranza, del Governo, di tutti i governi che si sono succeduti in Italia in questi vent'anni e che avevano il dovere istituzionale di promuovere l'attuazione della Costituzione attraverso l'iniziativa legislativa che in primo luogo al Governo compete; è grave colpa dei partiti di maggioranza, è grave colpa dei partiti che qui dichiarano di voler rappresentare la classe operaia e che in questo modo vengono a tradire gli interessi dei lavoratori, è grave colpa delle organizzazioni sindacali, le quali hanno voluto sacrificare ad un malinteso spirito di tutela di una loro egemonia di casta, di un loro « mandarinato » sindacale la vera tutela degli interessi dei lavoratori, aver lasciato larghe aliquote (non si tratta di pochi elementi) del mondo del lavoro italiano, e fra le più umili, fuori della protezione legislativa e costituzionale che la Carta co-

stituzionale loro conferiva. I lavoratori italiani non perdoneranno, soprattutto quelli che sono stati colpiti da questa inadempienza, né a quei sindacati, né a quei partiti questo cattivo adempimento del mandato e del compito che essi avevano loro affidato.

Pertanto è certamente insoddisfacente che il sindacato debba entrare nell'ordinamento giuridico dello Stato italiano, di questo Stato che nella prima norma, nel primo « versetto » della nostra Costituzione si dice fondato sul lavoro (questa affermazione non resta che una lapidaria iscrizione se non viene suffragata dall'applicazione delle leggi e delle norme giuridiche), è certamente insoddisfacente, dicevo, che il sindacato debba essere accolto nell'ordinamento giuridico italiano per la prima volta, con questa legge, per la porta di servizio e non viceversa a battenti spalancati (come il costituente aveva stabilito e come con l'ipocrisia del linguaggio sindacale e politico, usato in quest'aula e fuori di essa, nelle fabbriche, nelle piazze, i partiti di sinistra e i sindacati del cosiddetto sindacalismo unitario vanno dichiarando) come si sarebbe dovuto fare secondo il dettame costituzionale. È sempre però un fatto importante che, per la prima volta, attraverso questa legge, il sindacato venga riconosciuto soggetto di diritto, titolare di diritto e quindi entri nell'ordinamento giuridico e acquisti il carattere di persona nel senso giuridico della parola, e quindi di persona giuridica.

Finora noi siamo stati portati dall'assoluta malafede — dovrei dire — di taluni organismi sindacali a voler considerare il sindacato come una specie di agglomerato di uomini, di interessi, un sindacato allo stato tribale. È con questa legge che al sindacato viene riconosciuta la funzione di titolare di determinati diritti.

Signor Presidente, da quando gli uomini si sono costituiti in società, la differenza fra la barbarie e la civiltà è sempre consistita e sempre consisterà nella individuazione di una regola e di una legge che stabilisca l'ordine e la certezza nei rapporti umani. Ma persino nella materia, nello studio dei fenomeni naturali, persino nelle scienze esatte, nella fisica, nella matematica il progresso consiste nella scoperta di una regola, cioè di una identità di situazioni che si ripete ricorrentemente, tale da dare al ricercatore, all'interprete, all'osservatore, la certezza che certe cause produrranno sicuramente determinati effetti e determinate conseguenze.

Immaginiamo questo nel campo dei rapporti umani. Quando le tribù selvagge che

dalle foreste germaniche si affacciarono, oltre la cerchia delle Alpi, al sole mediterraneo, vennero a contatto con il mondo civile, esse dovettero abbandonare il loro stato tribale e selvaggio e accettare le norme del diritto. Con l'editto di Rotari si ebbe il mutamento di una situazione di civiltà nella storia del mondo.

Ricordo, signor Presidente (e dovrebbe ricordarlo il nostro giovane collega Vincenzo Mancini, che è passato più recentemente di me per quell'aula), che nell'aula delle lauree della facoltà di giurisprudenza dell'università di Napoli è impresso nel bronzo un distico che, se la memoria non mi inganna, suona nel modo seguente: *Servi legum sumus ut liberi esse possimus*. Dobbiamo essere servi della legge se vogliamo conservare la libertà! Ebbene, nel momento in cui per la prima volta si vuole portare una regola nel mondo del lavoro per disciplinare con legge i rapporti di lavoro, il ministro proponente, il relatore, tutti i parlamentari intervenuti nella discussione su questa materia hanno quasi la preoccupazione di percorrere un cammino proibito ed avvertono quasi uno strano pudore nell'adottare decisioni che rappresenterebbero qualcosa di contrario alla norma e all'ordine costituito. A questo punto è giunta la suggestione di talune demagogiche affermazioni, contrarie agli interessi e ai diritti sostanziali proprio dei contraenti più deboli, che nella nostra società (e in tutte, del resto, anche in quelle a regime bolscevico) sono i lavoratori!

Questa suggestione demagogica è diventata quasi un complesso da cui non ci si riesce a liberare, anche se si è costretti a riconoscere gli inconvenienti della mancata attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione, come ha dovuto fare lo stesso ministro del lavoro, onorevole Donat-Cattin, in un suo intervento in Commissione, pur se egli ha avuto timore di formulare un esplicito riferimento a queste norme costituzionali: timore veramente strano per un ministro come l'onorevole Donat-Cattin, al quale (sia pure nella persistenza di un netto dissenso sul piano delle posizioni politiche) riconosco un certo coraggio nell'assunzione delle proprie prese di posizione, sia all'interno sia all'esterno del suo settore politico.

Appunto per questo non fa onore ad un ministro siffatto, ad un uomo siffatto, questo « complesso », questa preoccupazione di dover constatare l'opportunità che anche in questo campo il dettato costituzionale venga attuato. Tanto più che lo stesso ministro è costretto

a riconoscere, e non può non riconoscerlo come uomo d'onore e per dovere di lealtà, che la mancata applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione mette molte volte i lavoratori italiani in condizioni di inferiorità e di pericolo, come ha dovuto ammettere per talune categorie di lavoratori e relativamente a talune recenti vicende di conflitti di lavoro, circa le quali egli stesso ha dovuto lamentare che si sia voluto tentare da parte di aliquote settoriali di lavoratori da una parte, e a volte di imprenditori dall'altra, di esercitare una *chicane*, una prepotenza che ha messo in pericolo il lavoro e la produzione dell'intero mondo del lavoro italiano. Il ministro fece allora riferimento preciso a talune categorie che io non nomino in quest'aula per ovvie ragioni di riguardo.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Di riguardo alle categorie o di riguardo al ministro?

ROBERTI. Onorevole sottosegretario Rampa, non faccia il difensore d'ufficio del suo ministro, perché ciò sarebbe fuori luogo. (*Commenti*). Potrei citarle talune affermazioni fatte dal ministro Donat-Cattin in Commissione.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ella, onorevole Roberti, ha già citato quelle dichiarazioni; desidererei però che le richiamasse esplicitamente. Ella è un uomo di coraggio e non avrà certo paura di nominare quelle categorie. Le citi pure, come ha fatto il coraggioso ministro Donat-Cattin. Citi anche lei quelle categorie, e così ne scriverà anche la stampa.

ROBERTI. Onorevole sottosegretario, so che questo è un argomento che scotta molto.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Scotta a lei, non a me!

ROBERTI. E scotta perché dimostra la contraddittorietà tra talune impostazioni e talune attuazioni. Dimostra come, anche riconoscendo la validità di taluni principi, non si abbia il coraggio di volerli attuare per una pressione di ordine politico.

Ora, questa è indubbiamente un'Assemblea politica; ma quando un'Assemblea politica affronta determinati argomenti legislativi, deve affrontarli non soltanto in vista del momento politico contingente, ma per lo meno in funzione di un certo arco temporale che possa

dare alla regolamentazione di determinati problemi, questioni e rapporti una certa tranquillità e una certa continuità.

Il rimprovero che io muovo — e lo muovo da tempo — ai Governi, ai partiti, ai sindacati, e particolarmente a taluni partiti e a taluni sindacati, è proprio quello di voler considerare lo svolgimento nel tempo dei rapporti esclusivamente alla luce di quella che può essere o può apparire — e molte volte l'apparenza inganna anche coloro che più sollecitano questa apparenza — una situazione puramente contingente, di una convenienza e di una utilità puramente contingenti.

TOGNONI. Una contingenza storica, però.

ROBERTI. Questa regolamentazione dunque porta il sindacato nell'ordinamento giuridico, dichiara che il sindacato è soggetto di diritto. Ed è questo il motivo per il quale, pur considerando noi questa legge assolutamente insoddisfacente, anzi fatta male, anzi sbagliata tecnicamente, anzi persino censurabile sotto molti aspetti dal punto di vista costituzionale, riteniamo tuttavia che anche una legge cattiva dal punto di vista tecnico sia preferibile a una totale mancanza di regolamentazione in questa materia; riteniamo che sia sempre un progresso portare, attraverso questa legge, il sindacato dalla situazione di mero « stato tribale », di mero agglomerato di interessi e di persone, non sempre rispondente ai veri interessi dei lavoratori, a un soggetto di diritto riconosciuto e accolto nell'ordinamento giuridico.

È con questa legge che il sindacalismo in Italia passa dalla fase di un sindacalismo puramente di fatto a una nuova fase che è quella del sindacalismo giuridico. Piaccia o non piaccia agli ideatori, ai proponenti, ai caldeggiatori di questa legge, questa è la realtà vera che io colgo dalla legge stessa.

Lo stesso relatore, onorevole Mancini, nella prima relazione fatta in Commissione, quando forse si sentiva un po' più libero, perché non erano ancora intervenute talune remore di ordine politico, di ordine governativo, di reazione di partito, ebbe a sottolineare questo aspetto della legge.

Vorrei proprio riprendere quella parte della relazione: « Soffermandosi sui nuovi orientamenti da tempo manifestati dalla politica sociale, il relatore osserva che nel sindacato si manifesta una evoluzione che dalle primitive posizioni, esclusivamente preoccupate di conquistare il minimo vitale per lo

operaio e la sua famiglia, lo porta ad assumere una più ampia funzione di rappresentante della classe lavoratrice nel quadro generale dell'economia del paese. Tale funzione rende il movimento sindacale momento essenziale della politica sociale in armonia con un diverso atteggiamento dei pubblici poteri che acquistano coscienza dell'importanza del compito delle organizzazioni dei lavoratori. Si stabilisce così una collaborazione che alla democrazia parlamentare aggiunge una democrazia sociale ed economica, nel cui quadro il movimento sindacale acquista una capacità di incidenza sulle scelte degli organi esecutivi e una partecipazione alla elaborazione della legislazione sociale ed economica. In proposito si rende necessario che i pubblici poteri, riconoscendo che il sindacato nella società moderna ha una funzione che corrisponde, oltre che ad interessi di gruppo, anche al pubblico interesse, facilitino lo svolgimento di tale funzione con un appropriato quadro legislativo ».

Noi, dunque, riteniamo che questa legge faccia sì che il sindacato entri nel campo del diritto, diventi titolare di diritti e quindi diventi soggetto nel senso giuridico della parola. Ma qui intervengono le critiche, le censure e le riserve che noi avanziamo riguardo alla formulazione delle singole norme di questo disegno di legge. Onorevole rappresentante del Governo ed onorevole relatore, quando si entra in un ordinamento giuridico, quale che esso sia, bisogna entrarvi secondo le regole proprie di quell'ordinamento, di quel sistema, non con altre. Questo accade anche nel gioco, nello sport per esempio, questo accade in tutte le attività della vita umana: quando si entra in una determinata sfera, bisogna stare alle regole che quella sfera disciplinano. Ed allora, quando si riconosce che il sindacato è soggetto di determinati diritti, come la Costituzione voleva che si riconoscesse e come con questa legge si riconosce, bisogna per lo meno delineare i tratti caratteristici di questo soggetto, bisogna perciò identificare il soggetto, indicare chi è il soggetto.

Non direi che bisogna giungere ad una definizione del sindacato, non arriverei fino a questo perché spazieremmo dal campo del diritto al campo della filosofia sociale, al campo della storia e dell'economia. Ma una indicazione degli elementi che servono ad identificare questa persona, che diventa soggetto di diritti e che quindi può chiedere l'attuazione di diritti e può domani rivolgersi ai tutori dell'ordinamento giuridico per l'applicazione delle norme che lo concernono, è

essenziale. Ora, noi riteniamo che questa identificazione del soggetto, che si è tentata in due norme di questa legge, cioè nell'articolo 17 e nell'articolo 19, sia imprecisa; ma, quello che è più grave, abbiamo molte perplessità anche riguardo alla costituzionalità di tale identificazione. Perché è vero — io me ne rendo conto — che motivi politici, da me ritenuti non apprezzabili ma che pure esistono, rendono in questo momento non strettamente applicabile l'articolo 39 della Costituzione e le altre norme del titolo III della Costituzione stessa; ma pur questo articolo esiste. E quando si giunge ad una ricezione nel nostro ordinamento costituzionale, di un fenomeno come il sindacato che prima era tenuto fuori del campo del diritto, era considerato fenomeno di mero fatto, si può non giungervi per la via tracciata da quelle norme costituzionali — mi riferisco in specie all'articolo 39 — ma certamente non vi si può giungere per una via diversa, e per giunta contraria, a quella stabilita dall'articolo 39.

Senza dilungarci in un'analisi che potrebbe portarci lontano e che potremo fare poi in sede di discussione degli articoli e di presentazione degli emendamenti, devo qui manifestare talune perplessità, non lievi, circa la rispondenza della caratterizzazione giuridica del sindacato, come emerge — e non poteva non emergere — da questa legge che lo costituisce soggetto di diritti, in relazione alle esigenze che l'articolo 39 della Costituzione prevede per la sua ricezione nell'ordinamento giuridico. È quella l'unica norma che preveda, con talune caratteristiche, con taluni requisiti, l'ingresso del sindacato nell'ordinamento giuridico. Ed io credo che anche se noi riconosciamo al sindacato la figura di soggetto di diritti per altro oggetto e non per l'oggetto specifico previsto dall'articolo 39, con una intensità di capacità giuridica inferiore a quella che l'articolo 39 prevedeva — in base a quell'articolo lo si faceva addirittura capace di produzione del diritto — però non possiamo, per questa esigenza, pretendere una sua caratterizzazione che sia diversa o maggiore o addirittura contraria a quella prevista dall'articolo 39. Siamo sempre in materia giuridica, quindi in materia opinabile; io non voglio dirvi che la mia opinione debba far testo; debbo farvi, però, presente che ho una notevole perplessità e debbo onestamente manifestarla proprio perché sono fermamente convinto che questa legge, come dicevo dianzi, attraverso il riconoscimento del sindacato come soggetto di diritto, rappresenti un progresso del nostro ordinamento

giuridico, del nostro ordinamento sociale, e pertanto non vorrei che questa legge nascesse con il piombo nell'ala e quindi facilmente esposta a quei tiri che certamente da molti settori, da altri settori, verranno contro l'applicazione di questa norma. Pertanto mi ero permesso di raccomandare in sede di Commissione che alla formulazione dell'articolo 19 si giungesse d'accordo, sotto questo profilo, con una correzione che rendesse questo articolo più vivo e più vitale ai fini della propria sopravvivenza nei confronti della norma costituzionale.

Per quel settarismo che purtroppo inficia e intorbida anche le più obiettive considerazioni che vengono fatte nell'ambito di questo palazzo e per quella prevalenza, purtroppo, oggi nella vita italiana della *politique d'abord*, per quella ricerca del secondo fine anche quando questo non c'è — o è per lo meno di gran lunga inferiore a quello che è lo scopo vero che si vuol raggiungere — questa mia, questa nostra onesta preoccupazione è stata vista da taluni settori politici come una preoccupazione di autodifesa o di tendenza a voler far entrare per vie traverse quello che non si vorrebbe far entrare per altra via. Debbo respingere formalmente e chiaramente questa tendenziosa e falsa interpretazione. La norma attuale dell'articolo 19 dà alla organizzazione sindacale che io ho l'onore e l'onere di rappresentare e dirigere — se è ad essa che si vuol far riferimento da parte dei miei oppositori — ampie possibilità di essere presente e tutelata da questa legge. Nessuno può oggi contestare in Italia che una organizzazione sindacale complessa, confederata, che abbraccia tutto il territorio nazionale, e tutti (senza esclusione) i settori produttivi, non sia fra le organizzazioni sindacali più o maggiormente rappresentative. Basterebbe, se qualcuno ne avesse ancora il dubbio, il semplice fatto che non solo da 20 anni questa organizzazione sindacale resiste al combinato e coordinato sforzo offensivo di tutte le altre organizzazioni sindacali, dell'organizzazione padronale, dei partiti politici e del Governo, ma è certamente una delle organizzazioni sindacali — non voglio dire l'unica — che va aumentando il suo seguito, i suoi suffragi, la sua consistenza e la sua organizzazione.

La CISNAL, inoltre, senza possibilità di dubbio stipula separatamente o congiuntamente tutti i contratti collettivi di lavoro e quindi sia per la lettera a) e per la lettera b) dell'articolo 19 è coperta da insidie di questo genere; ma la validità della norma non è coperta, invece, dalla insidia della illegittimità

costituzionale. Perché? Perché la norma inserisce un requisito per il riconoscimento del sindacato quale soggetto di diritto che neppure l'articolo 39 richiedeva per quella molto più intensa azione e funzione sindacale che era la produzione del diritto attraverso il contratto collettivo obbligatorio.

L'articolo 39 della Costituzione per riconoscere al sindacato nientemeno che la capacità di produrre il diritto, di fare delle norme giuridiche, richiede un solo requisito, e cioè che il sindacato abbia « un ordinamento interno a base democratica ». È solo questa la condizione cui la Carta costituzionale subordina il riconoscimento giuridico dell'organismo sindacale, perfino per conferire al sindacato il più ampio potere che si possa avere in un ordinamento giuridico, quello cioè di produrre il diritto, di fare un contratto che sia valido nei confronti di tutti i cittadini come norma e non soltanto come patto fra due contraenti.

E possiamo noi considerare legittimo, in una legge che riconosce al sindacato un potere enormemente inferiore, cioè quello di esercitare all'interno delle aziende determinati diritti di assemblea, di *referendum*, di affissione di albi, di locali per riunioni, possiamo pretendere che sia costituzionalmente valido esigere dal sindacato, per questo minor potere, un requisito diverso e maggiore, cioè un requisito di valutazione, di rappresentatività che lo stesso articolo 39 della Costituzione non richiedeva? E possiamo ritenere che sia legittimo per giunta introdurre per la valutazione di questo requisito di rappresentatività un criterio maggioritario che tutto il nostro ordinamento giuridico respinge (perché il criterio maggioritario esclude le rappresentanze minoritarie)?

Il criterio maggioritario è di per sé contrario al principio generale che regola il nostro ordinamento costituzionale; ma nella specie l'articolo 39 della Costituzione — quindi la norma specifica della Costituzione — non soltanto non accetta tale criterio, ma addirittura lo esclude, perché questo articolo quando deve stabilire la rappresentanza unitaria dei sindacati enuncia il seguente criterio per valutare e computare la rappresentatività in questa rappresentanza unitaria: « rappresentati unitariamente *in proporzione* dei loro iscritti ». Enuncia quindi il criterio proporzionale e non il criterio maggioritario.

Ripeto, onorevoli colleghi, questa valutazione mi pareva talmente ovvia, nonostante l'affermazione che ho fatto prima (siamo sempre in materia opinabile), da dover essere

senz'altro accolta, ed era stata accolta, anzi era stata avvertita prima che noi l'avessimo formulata dallo stesso rappresentante del Governo e, dirò di più, dalla stessa Commissione affari costituzionali della Camera. Perché? Perché la Commissione affari costituzionali (io che qualche volta la frequento so come funziona) si trova non solo nella difficilissima circostanza e congiuntura di dover pontificare *in apicibus* — perché deve decidere la costituzionalità o meno di determinate norme — ma di dover avvertire e sensibilizzare quelle che sono le spinte politiche che la costituiscono. E allora la Commissione affari costituzionali per necessità della sua stessa possibilità di vita, di funzione, di convivenza, di omogeneità, è costretta a ricorrere a delle locuzioni che lasciano trasparire più che dire, ed enunciare, talune sue preoccupazioni.

È ovvio, infatti, che il giorno in cui la Commissione affari costituzionali, per qualunque legge che è presentata dal Governo, che è sostenuta da taluni partiti, dovesse enunciare un suo giudizio categorico di illegittimità costituzionale, verrebbe a ferire duramente il Governo proponente e i partiti che la sostengono e verrebbe a determinare situazioni che urterebbero sul piano delle necessità politiche. Invece la Commissione affari costituzionali usa delle formule che lasciano trasparire una sua perplessità: ed è tutto quello che si può chiedere alla Commissione affari costituzionali. Sarà poi la Corte costituzionale, che è immune da queste preoccupazioni e da questa caratterizzazione politica che una Commissione parlamentare ha, che poi potrà *a posteriori* sancire e sceverare e decidere quel che è giusto e quel che è ingiusto, quel che è legittimo e quel che è illegittimo dal punto di vista costituzionale.

Ora, la Commissione affari costituzionali ha consigliato una diversa formulazione dell'articolo 19 per non escludere talune altre formazioni sindacali che possono apparire escluse da quell'articolo. Ma con l'affermazione « maggiormente rappresentative » che cosa si fa, onorevole relatore Mancini (che pur si diletta di questi strumenti giuridici e quindi conosce questo linguaggio) se non tendere ad escludere talune formazioni o sotto il profilo della minoritariet  o sotto altri profili?

Questa constatazione da me fatta, ma — prima che da me — avvertita dalla Commissione affari costituzionali, si badi bene, senza la nostra presenza (infatti la Commissione affari costituzionali esaminò questo progetto di legge senza la nostra presenza; quindi questa

obiezione non venne da parte nostra; e questo serve per sgombrare il campo dalle preoccupazioni di difesa di determinati istituti o di determinati sindacati), è stata fatta anche dal Governo che — senza la nostra preventiva osservazione — valutò anch'esso l'opportunità di giungere ad una formulazione diversa e più precisa. E allora, con un emendamento presentato dal ministro del lavoro in Commissione, propose che non venissero escluse le altre eventuali formazioni sindacali di ordine aziendale o di ordine locale che potevano sorgere anche per il futuro (se non sono ancora sorte) e che questo principio della rappresentatività trovasse un qualche aggancio costituzionale che potesse servire comunque a salvarlo da una eventuale censura e condanna sul piano costituzionale. Propose dunque un emendamento per cui al principio della rappresentatività venisse agganciato il criterio della partecipazione ad un organismo costituzionale previsto dalla Costituzione, e cioè al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Questo stesso ragionamento è stato proposto alla Camera, e da questa accettato alla unanimità attraverso un emendamento presentato dall'intera Commissione, firmato da tutti i componenti della Commissione, per un'altra legge di importanza concreta — sotto un certo aspetto — ancor più incisiva, come è quella sulla formazione degli organi direttivi e amministrativi di un grande istituto previdenziale qual è l'INPS; criterio che sarà fatalmente seguito nella trasformazione di tutti gli altri grandi organismi previdenziali (INAM, INADEL, ecc.) man mano che si procederà in questa riforma. Qual era questo criterio? Che, nello scegliere i rappresentanti sindacali che in quel caso dovevano partecipare ai consigli d'amministrazione, venissero scelti quelli designati da organismi sindacali comunque rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Perché questo riferimento al CNEL? Perché il CNEL è un organo costituzionale, previsto dalla Costituzione anche nella sua formazione. E l'articolo 99 della Costituzione, nel parlare degli organi ausiliari, stabilisce che: « Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa ». Anche qui non è previsto un principio maggioritario, che la Costituente non avrebbe potuto assolutamente accogliere perché esso sarebbe stato in contrasto con tutta l'impostazione dell'or-

dinamento del nostro Stato che è su base proporzionale, cioè di tutela delle minoranze, e non su base maggioritaria.

Ed allora anche la formula del « maggiormente rappresentativo », se fosse stata agganciata a questo principio della rappresentanza del CNEL, avrebbe, a nostro avviso, potuto costituire uno scudo contro una eventuale censura di incostituzionalità.

È questo il motivo per il quale il Governo propose l'emendamento. Ma, per quei motivi di settarismo politico, di preoccupazione e di complessi che, purtroppo, dominano spesso le nostre assemblee, contro questa onesta e meditata e, a nostro avviso, opportuna impostazione governativa ci fu una violenta opposizione; ne derivò il passaggio in aula di questo provvedimento che, altrimenti, sarebbe già stato approvato da tempo in Commissione, in sede deliberante. Comunque, io non voglio insistere su questa posizione; ho voluto soltanto sottoporre all'attenzione del Governo e dell'Assemblea queste nostre perplessità che, ripeto, in nessun modo, sono motivate da considerazioni di parte o da preoccupazioni per una o per l'altra organizzazione sindacale. Le ragioni, a nostro avviso, sono molto più generali, molto più ampie, molto più distaccate e molto più indipendenti.

Oltre a questo, il disegno di legge presenta il fianco ad altri motivi di perplessità. Anche l'articolo 18, debbo dire, per onestà di esame, mi sembra che si possa prestare a delle censure future. Da altri, e non da noi, è stata mossa contro l'articolo 18 un'accusa, che è stata poi estesa a tutto il disegno di legge; quella di avere, cioè, una specie di intento punitivo nei confronti delle categorie degli imprenditori delle aziende. Io non direi che questo disegno di legge abbia minimamente questa istanza e questo fine punitivo. Ha, caso mai, una istanza e un fine difensivo, ma soprattutto — l'ho già detto e ripetuto abbondantemente — questo disegno di legge ha il compito di consentire che il sindacato entri nello Stato italiano non come una specie di elemento spurio, di cui si deve tener conto solo se grida molto forte, ma come un elemento fondamentale e sostanziale della nostra società pluralistica, nel nostro diritto pubblico.

Vorrei, però, che si tenesse conto che nella impostazione dei rapporti di lavoro in genere e soprattutto della organizzazione aziendale, l'obiettivo che la Costituzione pone — e che si dovrebbe cercare di raggiungere anche se difficile, sia sul piano legislativo sia nella pratica quotidiana — è quello della collaborazione delle varie componenti degli organismi

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MAGGIO 1970

imprenditoriali. Collaborazione della dirigenza, del lavoro e del capitale: è questo l'obiettivo posto dalla Costituzione.

Non dimentichiamo che la nostra Carta costituzionale presenta, sempre nel titolo terzo, la cui ottemperanza è stata allegramente trascurata dal Parlamento per oltre venti anni, una norma, quella dell'articolo 46, che prevede sulla base, proprio, del principio di collaborazione, addirittura la partecipazione delle forze del lavoro alla gestione delle aziende.

Ora, non vorrei che, attraverso talune interpretazioni o applicazioni, cui la formulazione dell'articolo 18 si può prestare, si venga a porre in luce una negazione del principio di collaborazione, eliminando anche quel principio di organizzazione aziendale che è una esigenza della produzione e del lavoro, specie della produzione e del lavoro moderni. In diritto noi lo chiamiamo potere direttivo e disciplinare: la parola potere direttivo e disciplinare può dare adito a delle interpretazioni profane deteriori, ma giuridicamente il potere direttivo e disciplinare riconosciuto all'imprenditore e al datore di lavoro non è altro che quel potere di organizzazione riconosciuto dall'articolo 41, nei limiti naturalmente di quelle esigenze di ordine economico e sociale che l'articolo 41 giustamente ritiene prevalenti. Ma è assurdo potere pensare che in qualunque ordinamento, da quello dell'impresa privata, a quello dell'impresa pubblica, a quello dell'impresa di Stato, a quello della impresa nazionalizzata, a quello dell'impresa bolscevica, a quello delle imprese oltre confine, si possa menomamente attuare — soprattutto dato l'attuale progresso tecnologico — una produzione senza un preciso, puntualissimo criterio di organizzazione e rispetto gerarchico nelle attività produttive all'interno dell'azienda.

Ora, dovevo onestamente far presente qualche perplessità che l'articolo 18 possa ledere questo principio e possa praticamente dar luogo nella sua interpretazione ed applicazione, anche se non nelle intenzioni dei suoi formulatori, a pericoli di questo genere.

Io ritengo che, comunque, sia indispensabile che, o nella relazione conclusiva, o nelle dichiarazioni del ministro, venga chiarito che attraverso questa legge, e soprattutto attraverso quell'articolo, non si intende menomamente, e non può essere menomamente eliminato, il principio dell'ordine, dell'organizzazione, del potere direttivo e disciplinare delle imprese. Altrimenti noi renderemmo questa legge, anche per tale verso, una legge suicida perché si presterebbe alla nullifica-

zione immediata, dopo il primo ricorso (e avremo purtroppo centinaia di ricorsi in questa materia).

Io avrei terminato l'esame in sede di discussione generale di questo disegno di legge, ma devo aggiungere poche considerazioni relativamente alla seconda parte del disegno di legge, quella cioè del collocamento. Questa seconda parte non esisteva nella originaria formulazione del compianto ministro onorevole Brodolini. Non ci fu prospettata nelle riunioni intersindacali che allora col ministro Brodolini, di estrazione socialista, si svolgevano contestualmente al Ministero del lavoro, onorevole Rampa, e non in via separata.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si rivolga ad altri per questo.

ROBERTI. Ricordo anzi che in una di queste riunioni, proprio per discutere questa legge, restò contumace, volontariamente contumace, una organizzazione sindacale, la CISL, che ha la fobia della legge in materia di rapporti sindacali e in materia di rapporti di lavoro.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Questa fobia, per lo meno dal 1964, l'ha largamente superata.

ROBERTI. No, nel 1964 si manifestò per la legge sulla giusta causa, ma proviene da tempo molto precedente, da quando cioè la CISL si opponeva perfino alla legge n. 731. Il nostro Presidente, che allora era ministro del lavoro, ricorda bene: dovemmo ricorrere a quello strano aborto delle proroghe dell'art. 731, aborto di cui poi la Corte costituzionale fece ampia giustizia, dichiarando illegittimo quel sistema di prorogare quelle norme e quelle leggi. Comunque, ricordo che la CISL fu assente, proprio per questa sua fobia.

Ora, in quelle circostanze, del collocamento non ci fu parlato. La riforma del collocamento, attraverso questa legge dello statuto dei lavoratori, è stata un'aggiunta successiva dovuta evidentemente ad altre ragioni e ad altre considerazioni. Ma nulla di male: la tecnica legislativa che si adotta in Italia, specialmente da qualche anno, è talmente deteriorata che in una legge sull'edilizia si può parlare di culture e in una legge sulle industrie si può parlare di turismo, di commercio o di altre cose. Quindi ad una legge che tende a tutt'altro fine — quello cioè di riconoscere fi-

nalmente il sindacato come soggetto di diritto — si può appiccicare una specie di coda che riguardi tutt'altro argomento, e cioè il collocamento. Io non mi formalizzo per questo, non ho di queste *pruderies*. Volevo soltanto fare alcune altre considerazioni. Il collocamento non è un argomento che si possa considerare a sé stante, per cui si possa dire: « Legiferiamo su questa materia ». No; e mi pare che lo abbia avvertito molto acutamente anche il nostro relatore in una delle sue molteplici relazioni (mi pare che ne abbia fatte tre o quattro, di cui due, orali, in Commissione).

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Sempre per corrispondere alle sollecitazioni dei colleghi!

ROBERTI. Sì, appunto, sempre per plasmarsi un po', diciamo così, alla dinamica politica di questa legge.

Che cos'è il collocamento? È una funzione pubblica che risponde ad uno dei fini fondamentali dello Stato moderno, quale è previsto dalla nostra Costituzione. La Costituzione stabilisce che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro. Riconoscendo il diritto al lavoro, è ovvio che lo Stato debba anche cercare di attuare tutte quelle condizioni che possono rendere esercitabile questo diritto, altrimenti anche questa resterebbe soltanto una formula lapidaria. Difatti la Costituzione, nello stesso articolo 4, fa subito seguire al riconoscimento del diritto la formula del dovere: « e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto ». A questo fine esiste tutta quella parte della legislazione del lavoro che tende a far sì che il cittadino diventi lavoratore. Ci sono innanzi tutto le norme che tendono alla formazione o istruzione professionale: perché il cittadino diventi lavoratore bisogna che si formi professionalmente; vi sono in secondo luogo quelle che attengono all'avviamento al lavoro ed al collocamento: il cittadino, una volta che sia munito delle cognizioni per potere entrare nel mondo del lavoro, deve trovare collocamento; in terzo luogo vi sono quelle che attengono alla riparazione del danno che si verifica per il mancato collocamento, o per la perdita del lavoro, e cioè la disoccupazione.

La legge del 1949 è stata molto criticata; ma io, che in quel periodo fui tra quelli che ad essa si dedicarono, posso dire che quella legge potrà magari essere inattuale o superata, come si vuole (è una legge fatta oltre

venti anni fa, in una situazione completamente diversa da quella attuale sotto il profilo economico, sotto quello sociale, sotto quello della composizione delle forze del lavoro e della popolazione), ma era una legge che aveva un suo sistema, perché era divisa in tre titoli: il primo riguardava la formazione professionale, il secondo il collocamento, il terzo l'assicurazione contro la disoccupazione.

Ora, stralciare da questi compiti che lo Stato moderno è tenuto ad assolvere per corrispondere a quel diritto al lavoro che riconosce ai cittadini un argomento isolato, e appiccicarlo ad una legge che ha tutt'altro oggetto, qual è questa del riconoscimento dei diritti e della figura giuridica del sindacato, mi pare già sia poco consigliabile. Si vuole agire ora per richiamare l'attenzione del legislatore e dell'opinione pubblica sulla necessità di affrontare questo problema come quando si getta un sasso per rompere un vetro? Non so se da un punto di vista generale di economia legislativa e di economia nelle strutture dello Stato sia utile, sia conveniente, sia lodevole, sia apprezzabile procedere in questo modo — a sassate! — nella legislazione italiana. Comunque, stiamo attenti però che questo sasso non finisca per cadere in testa a coloro ai quali dovrebbe giovare o che, anziché far luce, non renda il vetro opaco; e cioè stiamo attenti che queste norme, strapate e appiccate in questo modo, non vengano a distruggere la funzione pubblica del collocamento, a neutralizzarla, oppure a creare posizioni di grave iniquità ed ingiustizia.

Onorevole rappresentante del Governo, qui non si tratta di dare sfogo a questa o a quell'altra vanità politica o sindacale ma di assicurare il diritto al lavoro, cioè quel diritto essenziale alla vita di tutti i cittadini. Perciò dei criteri faziosi, maggioritari, dei criteri che escludessero le minoranze in materia di collocamento sarebbero veramente oltre che costituzionali, altamente immorali. Nessun governo — io penso — nessun parlamento potrebbe mettere la firma su posizioni di questo genere.

Quindi occorre stare molto attenti nel legiferare in questa materia considerando la delicatezza della situazione in cui ci troviamo. Comunque, poiché con un sistema che, anche a questo riguardo, io non so fino a che punto possa essere valido sotto il profilo della unicità della legislazione dello Stato, si è voluto fare qualcosa in materia di collocamento agricolo, con conseguenze, stando a talune voci che ci giungono anche dallo stesso mondo del lavoro, non del tutto felici...

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La disposizione non è stata ancora applicata. Comunque, onorevole Roberti, vorrei informarla che c'è una circolare ministeriale che per la prima volta forse è unitaria in quanto rappresenta l'espressione di tutte le direzioni generali del Ministero e di tutte le organizzazioni sindacali interessate. Questo nella speranza di ovviare agli inconvenienti.

ROBERTI. Non discuto sulla competenza dei funzionari del Ministero e sull'intuito politico del ministro e dei suoi più diretti collaboratori, però posso dire, e il discorso potrà essere ulteriormente sviluppato in sede amministrativa, che anche nell'attuazione di questa legge relativa al collocamento agricolo verranno fuori molti inconvenienti. In ogni modo poiché quella legge è stata fatta penso che se si dovesse andare effettivamente a metter mano anche in materia di collocamento generale, si dovrebbe quanto meno realizzare un minimo di uniformità stabilendo un collegamento con le norme testé attuate per il collocamento agricolo.

Vorrei anche far presente, sempre in relazione al collocamento — per quella onestà che bisogna mettere nella discussione di queste cose, la quale prescinde da ogni preoccupazione di ordine personale (non staremmo su questi banchi da venti anni e non navigheremmo contro corrente se avessimo avuto preoccupazioni personali o di arrivismo personale o più semplicemente se avessimo voluto « farci belli » davanti all'opinione pubblica) — che ci sono anche talune formulazioni specifiche di questa seconda parte della legge, come l'articolo 34, sulle quali io devo manifestare notevoli perplessità. Voler limitare, ad esempio, la richiesta nominativa soltanto a taluni elementi indicati, quasi per nome, in quella legge con due avverbi che diventano veramente esclusivi del sostantivo, mi sembra in verità un po' strano. Quando un sostantivo viene circondato di attributi e avverbi categorici, spesso resta neutralizzato. Così, quando io leggo nell'articolo 34 che la richiesta nominativa è ammessa soltanto per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati, vorrei sapere se questa norma sia stata formulata da chi conosce come sono fatte le imprese industriali moderne, da chi conosce le necessità della vita interna delle aziende o se invece non ci troviamo, come in una specie di senato cartaginese o bizantino,

a pontificare non sulla realtà ma su alcune costruzioni e immagini puramente fantasiose.

A questo punto potrei veramente concludere questo mio discorso raccomandando alla prudente valutazione del Governo, del relatore e dei partiti di maggioranza e anche dei partiti di opposizione le modeste considerazioni di principio e tecniche che mi sono studiato esporre per dovere di rappresentanza politica e sindacale; e riaffermando la mia soddisfazione nel vedere che finalmente, dopo venti anni, il sindacato, attraverso questa legge, vede riconosciuta dallo Stato italiano quella sua qualità di soggetto di diritto che non è fuori né contro lo Stato, ma che è nello Stato, componente essenziale e molte volte determinante — insieme con le altre forze politiche e sociali che costituiscono tutta intera la nostra società pluralistica — della volontà collettiva della nazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Alini. Ne ha facoltà.

ALINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si è già discusso molto su questo importante argomento, soprattutto al Senato ed anche presso la XIII Commissione lavoro in sede referente, per cui non rifarò tutta la cronistoria di quelle che abbiamo definito le travagliate vicende che hanno accompagnato lo statuto fino ai giorni nostri. Non posso tuttavia esimermi dal ricordare alcune tappe tra le più significative, riprese per la verità anche nella relazione del collega Mancini, non solo per inquadrare politicamente il problema (e conseguentemente il giudizio che noi del gruppo del partito socialista di unità proletaria diamo sul testo al nostro esame), ma soprattutto per offrire all'Assemblea un momento di riflessione, di ulteriore valutazione che noi riteniamo utile al fine di varare una legge che sia al passo con i tempi e la più rispondente possibile alle esigenze ed alle attese dei lavoratori.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che nel 1952 la CGIL, e per essa il compianto onorevole Di Vittorio, prospettò per la prima volta l'esigenza di porre in essere lo statuto; nel 1954, ancora in un clima di duro scontro politico e di perdurante guerra fredda tra i vari sindacati, l'esigenza dello statuto fu ribadita da un importante convegno sulla libertà nei luoghi di lavoro, promosso dalla Società umanitaria di Milano. I colleghi ricorderanno certamente la riproposizione dell'esigenza, che scaturì da un famoso libro bianco — inchiesta delle ACLI milanesi — sulla

condizione operaia; nonché la successiva inchiesta parlamentare del 1958, che il Parlamento portò a termine dopo lunghi mesi di lavoro e di contatti con il mondo delle fabbriche, sino a giungere alla proposta di legge Di Vittorio e Santi presentata nella III legislatura, alla proposta di legge presentata dal gruppo del partito socialista di unità proletaria e dal gruppo del partito comunista nella IV e anche nella V legislatura e infine al presente disegno di legge governativo. Facciamo presto a tirare le somme: sono passati oltre venti anni, per l'esattezza sono trascorsi ventidue anni dall'emanazione della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza; e per oltre venti anni il varo di questo strumento ha registrato un travaglio incredibile, incredibile soprattutto per una società civile fondata su di una Costituzione ritenuta tra le più avanzate, che esalta il lavoro ed i diritti di libertà di tutti i cittadini.

In questo arco di tempo non solo il movimento operaio si è scontrato con la decisa opposizione padronale (e noi sappiamo quanto essa sia ferma e decisa ogni qualvolta gli operai si battono per strappare almeno una parte del potere assoluto di cui dispone il padrone) ma anche contro le stesse posizioni conservatrici avverso lo strumento legislativo; e a protezione del potere assoluto padronale ferma e tenace fu la resistenza dei vari governi, e per essi della democrazia cristiana.

Rilevanti sono state, però, anche le responsabilità politiche degli altri partiti del centro-sinistra. Il primo governo Moro a partecipazione socialista risale al 1964 e, malgrado lo statuto dei lavoratori fosse contemplato nei programmi di tutti i governi della IV legislatura ed anche nello stesso piano di sviluppo economico, orbene, la maggioranza parlamentare riuscì sempre ad evitare il problema, impedendo financo che fossero poste in discussione le proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate dalla sinistra dello schieramento parlamentare.

Diamo certamente atto allo scomparso onorevole Brodolini e anche all'attuale ministro del lavoro di avere ispirato un diverso atteggiamento nel Governo. Ma nel frattempo cosa avvenne? Il 19 maggio segnò un netto spostamento a sinistra del paese e si ebbe l'inizio delle grandi lotte unitarie, delle lotte aziendali, delle lotte contrattuali, lotte che hanno permesso ai lavoratori di conquistare dal basso alcuni fondamentali diritti, quali quelli di assemblea, di organizzazione, di iniziativa aziendale all'interno delle fabbriche, e così via.

Pertanto, se la situazione è mutata, se le resistenze della parte più conservatrice della democrazia cristiana sono cadute o sono state in parte ridimensionate ed il provvedimento sta ora per giungere in porto, sia pure con i suoi forti limiti, questo è il portato indiscutibile delle lotte operaie, che — noi tutti sappiamo — hanno scosso profondamente tutta la società, modificando gli equilibri fra gli schieramenti politici all'interno degli stessi partiti, modificando a favore dei lavoratori i rapporti di potere all'interno delle aziende.

Di conseguenza, al di sopra di ogni atteggiamento trionfalistico cui, probabilmente anche a fini elettorali (già ebbi ad esprimere in Commissione questa mia opinione), assisteremo nelle prossime settimane da parte dei partiti di Governo dopo l'approvazione del presente provvedimento, ci preme sottolineare che senza lo scontro sociale e politico di questi tempi (scontro destinato ad accrescersi e ad incidere sempre più marcatamente sulla politica di centro-sinistra evidenziandone sempre più i limiti e le contraddizioni), senza questa forte crescita politica in funzione anticapitalistica, caratterizzata da un inarrestabile processo di partecipazione delle masse operaie, contadine e studentesche alla formazione delle decisioni politiche che interessano il paese, caratterizzata — come abbiamo rilevato anche in Commissione — dal progredire dell'unità sindacale su basi nuove e più avanzate (crescita politica che troviamo d'altro canto riconfermata nella vigorosa protesta che si è sviluppata in tutto il paese contro ogni forma di autoritarismo e di repressione, e che rileviamo anche dall'attuale possente ripresa del movimento di lotta per gli obiettivi avanzati di riforma e di potere a tutti i livelli della società), senza tutto ciò certamente lo statuto sui diritti dei lavoratori si troverebbe ancora lontano dal nostro esame.

Ai lavoratori pertanto, ai loro sindacati, alla loro ritrovata unità e ai contributi recati dai partiti di sinistra va quindi ascritto il merito di avere imposto il problema all'attenzione del Governo e del Parlamento in termini nuovi. Ora ci si obietterà: finalmente siamo vicini all'approdo. Di questo non possiamo certamente che compiacerci. Vorrei però rilevare come ci arriviamo. Giungiamo ad esso non soltanto con un ritardo di quasi venti anni, ma con un testo in certe parti superato dall'evolversi delle lotte e con posizioni che di fatto i lavoratori hanno già acquisito, consolidato ed esteso attraverso le lotte stesse.

Nel testo vi sono innegabilmente aspetti importanti e innovativi che recepiscono esi-

genze nuove sul piano del diritto di libertà e di democrazia nei luoghi di lavoro, che le lotte operaie dell'autunno caldo hanno posto con forza. Miglioramenti rispetto al primitivo testo del Governo sono stati apportati anche dal serrato dibattito che si è svolto al Senato. Tuttavia da parte nostra permangono forti critiche e riserve su alcuni articoli, critiche e riserve che non possiamo sottacere.

Innanzitutto respingiamo ogni discriminazione fra diritti sindacali e diritti politici del cittadino lavoratore. Per ampiezza e per contenuti le lotte sindacali ed economiche non sono mai disgiunte dalle lotte e dalle scelte di carattere politico. Senza nulla strumentalizzare è fuor di dubbio che le lotte generali in corso sui problemi della casa, della riforma sanitaria, delle esenzioni fiscali, del carovita, della scuola, dei trasporti, sono strettamente connesse a precise scelte di politica economica che occorre modificare. Senza un diverso modello di sviluppo economico che incida sul meccanismo di accumulazione del profitto privato, i problemi della casa, della salute, del fisco, eccetera non potranno trovare un positivo sbocco.

Ecco allora che il discorso diviene necessariamente politico. Noi riteniamo che i lavoratori, che sono i principali protagonisti dello sviluppo tecnico ed economico del nostro paese, che tutti quanti abbiamo giustamente esaltato, non possono e non debbano essere mortificati nel loro diritto di partecipazione al dibattito e alle scelte politiche soprattutto nella fabbrica, la quale rappresenta il punto nodale dello scontro fra capitale e lavoro.

Il problema è allora quello di rimuovere tutti gli ostacoli che mutilano il lavoratore delle libertà che ha come cittadino non appena esso varchi la porta del luogo di produzione. Ed è in questo contesto che si colloca certamente una diversa concezione del diritto di impresa che, a nostro avviso, deve essere interpretato e adeguato allo spirito e alla lettera dell'articolo 41 della Costituzione laddove, come tutti sappiamo, si riconosce la proprietà privata purché essa non sia in contrasto con l'utilità e i fini sociali. Negare quindi o discriminare il libero esercizio dei diritti politici nelle fabbriche significa violare premeditatamente la Costituzione.

Desidero formulare una osservazione che scaturisce dal contatto diretto che ognuno di noi ha con i lavoratori. I lavoratori che cosa dicono? Forse che i padroni, i dirigenti aziendali della FIAT, della Pirelli, della Montedison non fanno politica?

La fanno dentro e fuori della fabbrica, soprattutto all'interno dell'azienda, nei consigli di amministrazione: là si prendono le decisioni per i piani produttivi, per l'efficienza aziendale, per gli organici, per lo sfruttamento della manodopera, per la determinazione degli alti livelli di profitto, ai quali tutto dovrebbe essere sacrificato, comprese la personalità e la dignità umana del lavoratore. I padroni decidono ogni giorno, quando vogliono e come vogliono, coinvolgendo con le loro decisioni gli interessi generali del paese e di milioni e milioni di persone. Oggi, quindi, ai lavoratori non basta più la libertà formale di votare ogni cinque anni...

Non intendo aprire qui una polemica, ma mi consentano gli onorevoli colleghi della maggioranza di ricordare che nei giorni scorsi abbiamo celebrato solennemente il venticinquesimo anniversario della lotta di liberazione. In quell'occasione tutte le forze politiche antifasciste hanno sottolineato il ruolo determinante che nella Resistenza ebbero gli scioperi politici del marzo del 1943 e del marzo del 1944, che scossero le grandi fabbriche e furono dichiarati come tappa importante per conquistare la libertà e anche per impedire nel contempo la distruzione degli impianti da parte dei nazifascisti. Socialisti, comunisti, cattolici, indipendenti, uomini senza partito furono allora uniti. Democratici cristiani, comunisti e socialisti, ad ogni ricorrenza hanno esaltato nel corso di questi anni il profondo significato politico di quelle lotte. Ebbene, noi ci sentiamo in diritto di chiedere ai colleghi della democrazia cristiana e del partito socialista italiano, ai parlamentari della maggioranza: siate coerenti! Come potete voi negare oggi l'attualità e la piena validità di quei diritti, e la libertà, soprattutto, di esercitare quei diritti per la cui conquista anche molti uomini provenienti dalle vostre file hanno combattuto e pagato anche di persona?

Riflettano i colleghi della maggioranza! Se questa discriminazione tra diritti sindacali e diritti politici dovesse essere codificata nel testo della legge, noi commetteremmo un assurdo giuridico e costituzionale molto grave e, prima ancora, recheremmo offesa all'intelligenza, alla coscienza civile, alla maturità politica e democratica dei lavoratori.

Di qui, pertanto, discende primariamente il giudizio che noi deputati del gruppo del partito socialista italiano di unità proletaria diamo su questo disegno di legge, giudizio che ha indotto al Senato i nostri colleghi di gruppo a negare il loro voto positivo, e che

ci conduce ad assumere una posizione di astensione, anche se noi consideriamo il disegno di legge al nostro esame un primo passo avanti, una « breccia » nel muro dei poteri padronali e dello Stato, una breccia destinata ad allargarsi inevitabilmente sotto la spinta rinnovatrice che in crescendo, come dimostrano le lotte in corso, sale dal paese.

Il testo al nostro esame, come risulta dopo il dibattito svoltosi al Senato e nella Commissione lavoro della Camera, presenta tuttavia anche altri limiti e altre carenze. Oltre alle limitazioni imposte al diritto di assemblea (riservato solo alla sfera dei problemi sindacali), oltre al divieto della affissione negli albi aziendali delle comunicazioni o delle pubblicazioni dei partiti politici e delle associazioni democratiche, vi sono nella legge altre lacune che non possiamo non rilevare. Esse riguardano i regolamenti interni aziendali, per i quali non è prevista alcuna contrattazione con la commissione interna e con le rappresentanze sindacali; i permessi non retribuiti per trattative a livello aziendale; si riferiscono alla mancanza di sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che non rispettino i contratti di lavoro e si oppongano alla costituzione delle commissioni interne; riguardano anche l'insufficienza delle norme penali, nonché l'esclusione (a nostro avviso anticostituzionale) della tutela delle aziende con 15 dipendenti.

Esiste infine il problema del collocamento, le cui norme sono dal disegno di legge in parte rivedute. Si tratta — a nostro avviso — di aggiustamenti democraticistici che lasciano però intatta l'esigenza di un'organica e radicale riforma di tutta la materia per giungere finalmente ad una gestione diretta da parte dei lavoratori e dei loro sindacati di questo importante istituto.

A tale riguardo, tenuto conto anche delle sollecitazioni che da lungo tempo pervengono da parte delle organizzazioni dei lavoratori, gradiremmo conoscere quali siano gli intendimenti del Governo, quali siano i suoi propositi circa l'esigenza di un provvedimento organico in materia di collocamento, anche di fronte alle numerose — a quanto mi risulta — proposte di legge di iniziativa parlamentare che sono giacenti da tempo dinanzi al Parlamento.

Onorevoli colleghi, io non ho mai concepito lo statuto dei lavoratori come una specie di *Magna Charta* dei principi, piuttosto invece come uno strumento legislativo atto a meglio tutelare (in aggiunta all'autonoma contrattazione sindacale) tutto l'arco del rapporto di lavoro.

Alcuni anni fa noi varammo la legge sulla « giusta causa » per i licenziamenti individuali (che qui miglioriamo in parte). Io ritengo che sia giusto prospettare anche a breve scadenza un provvedimento riguardante i licenziamenti collettivi e le sospensioni di lavoro, come ci ha ricordato nel suo intervento stamane l'onorevole Sacchi.

Sotto il pretesto della « mancanza di lavoro » o di « difficoltà produttive » è noto che sovente il datore di lavoro contrabbanda la sua determinazione di allontanare, anche in forma collettiva, i quadri e gli attivisti sindacali e politici più combattivi. Sono veri e propri licenziamenti collettivi di rappresaglia, contro i quali è auspicabile che anche il potere legislativo intervenga in modo appropriato.

Onorevoli colleghi, sono questi gli aspetti che limitano il provvedimento al nostro esame. Su di essi — ripeto — ci siamo soffermati in sede referente in Commissione, prospettando insieme con i colleghi del gruppo comunista degli appositi emendamenti. Noi non li ripresenteremo in aula; così come ci batteremo contro qualsiasi tentativo di introdurre modifiche peggiorative.

Mi riferisco alle vicende dell'articolo 19 relativo alla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, molto dibattuto in sede di Commissione, qui ripreso nell'intervento del rappresentante del gruppo del movimento sociale; articolo che ha trovato appunto, anche in sede di Commissione, l'opposizione pregiudiziale del gruppo fascista.

Su questo articolo noi ci auguriamo che il Governo ritiri le « aperture » formulate in sede di Commissione. Se fossero riproposte da parte del Governo o da parte di chicchessia, non c'è dubbio che il nostro gruppo voterebbe decisamente contro. A maggior ragione in una situazione politica come l'attuale, che vede ogni giorno provocazioni fasciste reazionarie, a maggior ragione non sarà certamente — noi pensiamo — tutto il Parlamento, e men che meno un gruppo antifascista come il nostro, a favorire o legittimare l'ingresso o il riconoscimento di una organizzazione cosiddetta sindacale di ispirazione fascista.

Anche se non ripresenteremo gli emendamenti, per non appesantire l'iter della legge, non per questo, però, si attenuano le nostre riserve su alcune parti della legge come quella che discrimina i diritti politici, su cui mi sono già soffermato, e che rappresenta una notevole limitazione.

Sono problemi che restano aperti e sui quali il Governo non può illudersi di aver

definitivamente chiuso la partita dopo il voto su questa legge. Le lotte operaie lo incalzeranno nel paese, e sull'onda di queste lotte noi socialisti di unità proletaria non daremo tregua, neppure in Parlamento, riservandoci di presentare a breve scadenza delle specifiche proposte di legge atte ad integrare, a completare un provvedimento che per mancanza di volontà politica i gruppi della democrazia cristiana, del partito socialista e le altre forze della coalizione di centro-sinistra non hanno voluto rendere il più possibile rispondente alle attese del paese.

A 25 anni dalla Liberazione che cosa si attendevano i lavoratori? Attendevano una legge che consentisse finalmente alla Costituzione di varcare la soglia delle fabbriche, con pieno diritto di cittadinanza, che consentisse loro di contare di più nelle scelte produttive, economiche e politiche del Paese. Orbene, la Costituzione rientra, sì, nelle fabbriche, ma timidamente e non tutta.

Ecco perché consideriamo questo provvedimento un primo parziale successo delle lotte operaie: un primo passo che non intendiamo minimamente sottovalutare, poiché rappresenta anche il risultato di una ventennale battaglia alla quale noi del partito socialista di unità proletaria abbiamo recato il nostro fattivo contributo, in unità con tutte le forze politiche popolari.

Con questo spirito, dunque, noi ci asteremo nella votazione di questa legge: la nostra astensione, in collegamento con la realtà del paese, vuole significare, però, un ribadito impegno di continuare la battaglia fino al raggiungimento di uno statuto dei diritti che sia per i lavoratori uno strumento non arretrato o monco, ma di pieno ed effettivo sostegno per l'esercizio dei loro fondamentali diritti di libertà e di dignità. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Borra. Ne ha facoltà.

BORRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, non è forse senza significato che la Camera discuta oggi in aula questo provvedimento per la libertà dei lavoratori e dei sindacati nelle aziende, nel giorno in cui il Governo si incontra con i sindacati per l'esame delle grandi riforme sociali. E mi sia permesso di auspicare che come questa legge, dando piena cittadinanza ai sindacati nell'azienda, tende a creare condizioni di rapporti migliori e più corretti tra aziende e lavoratori, così l'incontro di oggi

serva, nella cosciente responsabilità di Governo e sindacati, ad aprire la strada ad impegni concreti per realizzare quelle riforme che stanno alla base di un ordine oggi più che mai necessario ma che non può essere un ordine basato sul disordine e sulle sperequazioni sociali.

Per venire all'argomento di questo dibattito, è al nostro esame una legge profondamente innovatrice dei rapporti aziendali. Con essa il sindacato, per dirla secondo la pregevole relazione dell'onorevole Mancini, entra con pieno diritto nell'azienda, e al lavoratore è riconosciuto, con l'avallo di garanzie, il diritto associativo che è tale se si traduce nella possibilità di organizzarsi, di riunirsi, di contrattare. In un ambiente come l'azienda, dove fino a ieri il termine collaborazione significava solo disciplina e ubbidienza alle scelte altrui, anche quando queste scelte condizionavano la vita privata e sociale del lavoratore, si toglie potere — per usare le parole del ministro del lavoro — a chi è sempre stato il più forte per darlo a chi è stato sempre il più debole, stabilendo quindi un equilibrio nuovo, diverso dal passato. È in questo spostamento di potere lo aspetto determinante e significativo della legge. E in questo senso — oserei dire — conta fino ad un certo punto l'applicazione formale delle norme e delle disposizioni in essa contenute: conta se al di là della forma, pur sempre imperfetta, con questa legge entrerà la sostanza della democrazia nell'azienda, se il lavoratore si sentirà meno strumento e più uomo, se potrà in qualche modo partecipare alle scelte che lo interessano. Direi che non c'è da scandalizzarsi se una legge con intenti così innovatori abbia suscitato contrasti, perplessità, opposizioni, in chi si vede toccare nei suoi poteri finora intangibili. Non possiamo però certamente condividere il parere della Confindustria che ha ravvisato in essa il pericolo di un avallo a forme abusive e contrastanti con la legalità. È un processo alle intenzioni fatto da chi non ha mai preso atto di una realtà che ha giustificato e resa necessaria questa legge. L'opposizione al sindacato, l'ostracismo ai suoi attivisti, la formazione di sindacati di comodo in molte aziende, sono realtà che nessuno può negare ed ignorare.

D'altronde questa legge non affronta problemi nuovi, semmai arriva in ritardo a correggere situazioni incancrenitesi nel tempo. Chi ha esperienza sindacale sa che sono problemi che da tempo alimentano i contrasti interni, sa che la stessa evoluzione tecnologi-

ca esige rapporti interni diversi dal passato, sa che la necessità di favorire una partecipazione più viva e responsabile dei lavoratori all'andamento dell'azienda è sentita da tutti, anche dagli imprenditori più avveduti.

Né credo che nessuno, responsabilmente, intenda sovvertire con questa legge l'ordinamento economico e produttivo dell'azienda, il quale non va considerato in funzione di questo o di quel sistema, ma, nella logica dello stesso sviluppo economico del paese, che deve certamente essere indirizzato verso un effettivo progresso civile e popolare. Indubbiamente si può guardare l'azienda da posizioni di fondo diverse; si può guardare ad essa come caposaldo, quasi tempio mitizzato del sistema capitalistico da abbattere, strumentalizzando tutto, anche la libertà sindacale, all'obiettivo finale. Per cui questo statuto dei lavoratori più che strumento di promozione potrebbe diventare strumento di lotta di classe per un sovvertimento della società. Anche se siamo convinti delle gravi pecche e responsabilità del sistema capitalistico, anche se auspicchiamo una società dove l'uomo non sia frenato nella sua promozione dalle pastoie della pura legge del profitto, e quindi vogliamo profonde modifiche al sistema attuale, non accettiamo certamente questa impostazione che, oltre tutto — scardinando l'attuale sistema economico produttivo, per proporci magari alternative che, da esperienze fatte, dimostrano di non aver risolto assolutamente i problemi di fondo dell'uomo, o per restare in una utopistica contestazione al buio — arresterebbe un processo positivo di sviluppo in atto, con gravi conseguenze immediate proprio per le categorie più umili.

Viceversa si può guardare all'azienda come ad un feudo personale o quasi, dove il diritto di decidere e di scegliere spetta ad una parte sola, al capitale, ignorando che il capitale senza il lavoro nulla può fare e ignorando soprattutto che il lavoro troppo spesso deve pagare le conseguenze di decisioni avventate, sbagliate — e non mancano esempi anche recenti — o comunque prese nel solo interesse del capitale. A comprovare le dolorose conseguenze di questa realtà c'è tutta una letteratura, ma ci sono soprattutto chiusure di fabbriche, sospensioni, licenziamenti, con la depressione spesso di intere zone già prospere, con una somma di sacrifici umani, individuali o familiari, di chi perdendo il lavoro perde tutto.

Questa concezione chiusa, ferma al passato, non ammette certo l'intervento dei lavoratori associati nel sindacato, anche se di fronte alla

forza degli eventi, a condizioni mutate, essa professa a parole pieno rispetto al sindacato, ma vuole, eventualmente, un sindacato a sua misura, in chiave di efficienza produttiva, non certo di libera espressione dei lavoratori. Ed allora si preferisce trattare con il lavoratore paternalisticamente, per condizionarlo, strumentalizzarlo, ricorrendo al favoreggiamento, alla discriminazione e magari al ricatto. È una realtà che ci sta dinanzi, che ha nomi e fatti ben precisi, che è alla radice di tensioni esplosive che spesso sfuggono al controllo degli stessi sindacati, che sta a comprovare una mentalità padronale classista, ancorata ad un passato di sfruttamento e di autoritarismo.

È una concezione che noi non possiamo assolutamente accettare. Per noi l'azienda, per i riflessi della sua attività che interessano centinaia, migliaia di famiglie, che talora condiziona lo sviluppo di intere zone e regioni, che spesso interferisce nell'economia dell'intero paese, specie quando raggiunge certe dimensioni, per noi l'azienda, dicevo, non può essere considerata esclusivamente un fatto privato, ma va vista per i suoi aspetti sociali come fatto pubblico. Non è qui in giuoco, almeno per noi, la proprietà privata riconosciuta e garantita dalla Costituzione, ma è proprio la Costituzione con l'articolo 41 a dirci che « l'iniziativa economica privata è libera », ma « non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana ».

C'è in questo articolo la convalida più alta dei fini di questa legge, fini che valgono là dove la proprietà è privata, come là dove è pubblica perché la tentazione di trasformare il potere direzionale in prepotere c'è ovunque. D'altronde ben sappiamo quale sia la funzione del sindacato e la limitazione della sua libertà dove tutto è in mano allo Stato. La primavera di Praga è stata anche una rivolta in tal senso. Di qui la necessità di controbilanciare il potere padronale comunque espresso, con un maggior potere del fattore lavoro, come appunto vuol fare questa legge.

Anche qui vorremmo essere chiari. Ridurre il potere padronale non significa e non deve significare l'anarchia aziendale. Non si può certo negare la logica di una gerarchia direzionale con una sua specifica autorità che vale nelle aziende private come nelle pubbliche, nel sistema capitalistico come in quello collettivistico. Solo l'ignoranza dei più elementari criteri produttivi o la perseguita volontà di creare difficoltà a tutti i costi potrebbe auspicare simile absurdità. L'azienda in qua-

lunque sistema ha e deve avere un suo scopo ben chiaro: produrre dei beni o dei servizi.

Se non si tenesse conto di queste finalità, non sarebbe tanto un danno che si farebbe al padrone o al sistema, quanto un danno che si farebbe alla collettività. Efficienza produttiva dell'azienda significa produzione a bassi costi, allargamento dei consumi, possibilità di alti salari, maggiore occupazione, più benessere. Ma c'è modo e modo per ottenere l'efficienza aziendale. Si può ottenerla attraverso un più intenso sfruttamento dell'operaio — ed è quello che si vuole evitare — o si può ottenere attraverso innovazioni tecnologiche, procedimenti razionali. Si può dell'efficienza fare un mito a cui tutto, compreso l'uomo, deve soggiacere per ricercare esclusivamente il maggior profitto con il minimo costo; ed è indubbiamente questo un concetto dell'efficienza che non possiamo accettare perché essa deve essere sempre al servizio dell'uomo e non già strumento di sua oppressione. In questo senso si conferma la necessità che i lavoratori facciano sentire le loro esigenze anche nelle scelte tecnico-produttive, non per ostacolarle, ma per evitare che esse ignorino l'uomo.

A questo punto mi si permetta un riferimento diretto all'articolo 1 della legge, che è un po' l'articolo « cappello ». Il disegno di legge governativo, nel riconoscere al lavoratore il diritto di manifestare liberamente le proprie opinioni politiche, sindacali, religiose, affermava che questi diritti andavano manifestati « nel rispetto delle altrui libertà e in forme che non rechino intralcio allo svolgimento dell'attività aziendale ». Cose pacifiche, si è detto, che si prestano però ad interpretazioni restrittive, per cui questa parte è stata al Senato eliminata in Commissione e sostituita in aula con la formula: « nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge ». Credo che sulla questione non sia il caso di formalizzarsi e quindi di ritornare, se non per chiarire bene cosa si vuole.

In effetti la primitiva formulazione, « nel rispetto delle altrui libertà e in forme che non rechino intralcio allo svolgimento della attività aziendale », poteva essere superflua e dare adito ad interpretazioni restrittive. L'assemblea, il *referendum*, pur con ogni volontà contraria, recherà pur sempre un marginale intralcio all'attività aziendale; ma della vecchia formula va accettata lealmente la sostanza, dandola per scontata: solo allora essa è veramente una formula superflua.

Così va pure chiarita la formula sostitutiva. La formula « nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge » dice molto, ma può anche dire poco nella sua genericità. In sé è chiarissima, ma l'esperienza ci dice che le affermazioni che si riferiscono a principi rischiano di restare nel generico e di essere quindi disattese. Ed allora proprio per questo sarà bene ricordare alcuni di questi principi che valgano a dare un senso preciso a questa formulazione. Ci sono principi che sanciscono la libertà e i diritti che questa legge vuole garantire: l'articolo 18 afferma il diritto di associarsi liberamente; l'articolo 21 il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione; l'articolo 13 afferma che è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà; l'articolo 36 sancisce il diritto ad una retribuzione per una esistenza libera e dignitosa. Credo non sia il caso di commentare questi principi.

Ci sono altri principi che inquadrano questi diritti nella realtà sociale. Così l'articolo 41, già citato, afferma che l'iniziativa economica è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. È chiaro quindi che la presente legge non può disattendere il principio della libertà dell'iniziativa economica privata, ma non può neppure ammettere una libertà assoluta che ignori l'utilità sociale e la dignità umana. Così l'articolo 4 della Costituzione, nel riconoscere a tutti i cittadini il diritto al lavoro, afferma il dovere di svolgere un'attività o funzione che concorra al progresso della società. Il lavoro è un diritto, e anche un doveroso apporto al progresso generale.

Da questa breve analisi consegue che, anche se non citato dall'articolo 1, il rispetto per l'altrui libertà e il dovere di non recare intralcio all'attività aziendale sono cose implicite e doverose. Se l'eliminazione della formula abolita significasse negare la sostanza dell'affermazione, saremmo veramente su una posizione eversiva, contrastante con la Costituzione e quindi non accettabile. Questo va sottolineato, perché ritengo che nessuno intenda fare di questa legge una valvola anarchica della vita aziendale. D'altronde, proprio il contratto dei metalmeccanici rinnovato ultimamente, contratto-tipo per nuovi rapporti aziendali, in merito alla strutturazione delle assemblee, che più ha attinenza con questo problema, precisa che « nel loro svolgimento devono garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti, non-

ché conciliare l'esercizio del diritto di riunione per gruppi con lo svolgimento della normale attività da parte di altri lavoratori ». Così implicitamente è riconosciuto il dovere di rispettare l'altrui libertà e di non recare intralcio all'attività aziendale.

Qualcuno potrà dire che questa legge mette però in crisi, con norme e disposizioni tassative, un sistema collaborativo necessario ai fini dell'efficienza produttiva, basato sulla reciproca fiducia. Certamente su questo punto la legge porta una concezione profondamente innovativa. Ma come è stata considerata finora la collaborazione basata sulla reciproca fiducia? Purtroppo quasi sempre è stata una collaborazione a senso unico, indirizzata a fini padronali, una collaborazione che ha per scopo la pura efficienza produttiva a scapito magari di esigenze fondamentali dell'uomo. Questo non può essere il metodo accettabile di una retta collaborazione. Semmai la reciproca fiducia deve essere una conseguenza di rapporti nei quali collaborare significhi operare assieme per fini comuni.

Ecco perché oggi si parla molto di partecipazione conflittuale, che a mio avviso è certo un termine improprio ma che rispecchia una realtà di fatto: esso significa una partecipazione che passa attraverso il contrasto di interessi diversi, che esige la contrattazione dei suoi termini, che mira anzitutto a strappare quel potere, che diversamente non viene dato, senza del quale la collaborazione non ha senso perché si trasforma o in sudditanza o in paternalismo. Ecco allora che la collaborazione per reciproca fiducia si contrappone alla collaborazione contrattata, in cui il lavoratore possa esaminare, discutere, partecipare, contrattare le scelte che condizionano la sua vita aziendale, in cui possa condizionare il suo apporto all'efficienza produttiva secondo le sue esigenze fisiche, economiche, di dignità, e non viceversa, come avviene troppe volte ancora oggi, quando le sue esigenze sono subordinate al calcolo del profitto.

Qualcuno potrà obiettare che l'azienda è a sua volta condizionata da difficoltà varie, da termini di consegna, dalla concorrenza sul piano internazionale; per cui occorrono in certi momenti determinati sforzi ed impegni che toccano tutti, con rischi che, se sono anzitutto della parte padronale, si riflettono su tutti i lavoratori. Talora non c'è neppure il tempo per una collaborazione contrattata, non ce ne sono le condizioni, e quindi occorre nell'interesse generale una collaborazione di fiducia. Può anche esser vero, ma questa col-

laborazione di fiducia bisogna sapersela guadagnare giorno per giorno. Sono momenti particolari che trovano la loro giustificazione; però i rapporti normali sono tali solo se basati sulla libera contrattazione.

Ma qui si pone la domanda di fondo: chi può contrattare? Forse il lavoratore singolo? Sarebbe certamente questa una tesi cara a chi, forte del suo potere economico, sa di avere il coltello per il manico. Ma credo sia tesi che nessuno oserebbe oggi difendere seriamente. Per contrattare occorre una forza che bilanci quella padronale. Il lavoratore singolo, con i suoi problemi, con le sue inderogabili esigenze, con le possibilità di ricatto a suo danno, non è una forza. La travagliata ma gloriosa storia del movimento operaio ci dice che solo associandosi il lavoratore trova una forza. E che così sia lo conferma l'opposizione, talora brutale, e talora subdola, che il padrone in genere ha sempre fatto e spesso continua a fare all'associazionismo operaio, al sindacato.

Ma la verità sta lì; il lavoratore trova la sua forza di contrattazione solo nella sua associazione di classe, nel sindacato. Ecco perché una collaborazione contrattata esige la possibilità di vita del sindacato, il suo pieno riconoscimento, là dove si deve attuare la contrattazione del rapporto di lavoro e di azienda; esige la sua possibilità di organizzazione, di espressione e di azione. Ed allora questa legge, che fa perno sul sindacato, è una legge che guarda alla realtà aziendale in una prospettiva di promozione operaia: assicurargli la possibilità di contrattare realmente le sue condizioni di vita e di progresso.

Ma questa legge può anche favorire degli abusi? Io non mi nascondo che qualche punto innovativo, per esempio quello delle assemblee e quello dei permessi, può prestarsi ad abusi, ma evitarli io ritengo che dipenda molto da una corretta applicazione delle norme da ambo le parti.

Occorre che il datore di lavoro si renda conto che il lavoratore non è solo una matricola o un automa di cui disporre a piacimento. Allora egli comprenderà la logica di una sua presenza organizzata che va favorita per eliminare sul nascere ogni malinteso. Così occorre che il lavoratore veda in questo statuto uno strumento per attuare una solidarietà di classe e non per favorire privilegi personali o di parte, ma per il bene e l'interesse generale.

L'esame della legge nei suoi vari articoli evidenzia i suoi scopi e le sue finalità; non è mia intenzione fare un esame particolareg-

giato, articolo per articolo, ma solo alcune considerazioni. Mi riferisco agli articoli 8, 15 e 17. L'articolo 8 fa divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso del rapporto di lavoro, di effettuare indagini anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose e sindacali del lavoratore. È una affermazione importante: ma che possibilità concreta si ha di provare se vi è stata l'indagine? Ci sono tanti mezzi per conoscere tali opinioni, e, d'altra parte esse non saranno mai addotte direttamente a motivo per non assumere o per licenziare. Rilevo, poi, che così come è formulato l'articolo dà quasi la sensazione che si debbano manifestare le proprie opinioni politiche, religiose e sindacali solo clandestinamente, e non in piena libertà, alla luce del sole, cosa che invece con la legge si vuole chiaramente sostenere.

Questo articolo deve avere un senso ben preciso: le opinioni politiche, religiose e sindacali non devono assolutamente influire sull'assunzione e sul mantenimento del posto, anche se, purtroppo, con questo si resta ancora ad una affermazione generica.

Così l'articolo 15 che dichiara nullo ogni patto inteso a subordinare l'occupazione o diritto a licenziare e a discriminare nella promozione sulla base dell'adesione o meno ad un'associazione sindacale. Anche se così fosse, non sarà mai questo il motivo portato a giustificazione del provvedimento.

Così ancora l'articolo 17, che fa divieto ai lavoratori di costituire sindacati di comodo e di sostenerli. Ma saranno i sindacati aziendalistici stessi a gridare a piena voce di non essere padronali. E chi potrà provare il finanziamento?

Sono pleonastici questi articoli? Inutili? Malgrado le osservazioni fatte, ritengo di no. Essi sanciscono dei punti fermi per rapporti corretti, anche se la loro applicazione pratica dipenderà molto dalla buona fede di coloro cui sono diretti. Ma nessuno si illuda: se si venisse meno alla corretta applicazione di questi punti, che sono fondamentali, allora sarebbe illusorio pretendere di fare di questo statuto uno strumento di pace sociale. E i lavoratori sarebbero giustificati se lo trasformassero in strumento di lotta.

Vorrei poi rilevare che alcuni articoli, come il 20, il 21 e il 25, definiscono o delimitano, senza possibilità di equivoco, gli argomenti da esaminare e da dibattere in assemblee, attraverso il *referendum* e con le affissioni aziendali. E sempre precisato che debbono essere argomenti e materie di interesse sindacale e del lavoro. Si sono esclusi, cioè,

gli argomenti strettamente politici. Qui, forse, bisognerebbe intanto intendersi (e mi pare di poter concordare in parte con quanto ha detto l'onorevole Alini): anche i problemi sindacali, sono problemi politici; e quando si parla di materie inerenti al lavoro è chiaro che si investono problemi di politica sociale ed economica, che interessano i lavoratori, e che sono quindi ammessi. Si è però voluto evitare motivi di possibile contrasto in riferimento ad argomenti, sui quali i lavoratori possono essere divisi. So che non tutti — e l'onorevole Sacchi e l'onorevole Alini se ne sono fatti interpreti — sono d'accordo su questo e vedono in queste disposizioni una limitazione dei diritti democratici dei lavoratori. Ritengo però che con questa delimitazione di argomenti, per quel che riguarda manifestazioni, assemblee e *referendum*, non sia assolutamente messo in discussione il diritto di libera opinione, che resta assolutamente fermo. Solo occorre non confondere il diritto di esprimere il proprio pensiero col diritto di svolgere comunque e ovunque attività politica. Forse che non si regolano luoghi e metodi dei comizi? Forse che, ammettendo la libertà religiosa, ne nasce il diritto di trasformare l'azienda in chiesa?

Onorevole Alini, mi permetta di dire che il suo riferimento agli scioperi politici del 1943 — che io ben ricordo perché vi ho partecipato — non è pertinente. Se si verificasse ancora una simile situazione, non ci sarebbe legge che tenga. Ma proprio perché quella situazione era straordinaria, non possiamo accettare il riferimento alla situazione attuale, perché veramente allora saremmo di fronte ad una volontà di strumentalizzazione di questa legge con cui non possiamo assolutamente consentire. Noi siamo di fronte ad una regolamentazione che, come tutte le regolamentazioni, pone dei limiti di opportunità, deve corrispondere a determinati fini (qui sono fini essenzialmente sindacali), deve tener conto dell'opportunità o meno di certe concessioni.

C'è innanzitutto da rilevare che l'azienda non è la sede propria per dibattiti politici. Altre sono le sedi e le possibilità per esprimere democraticamente il proprio pensiero in tal senso, anche perché, secondo i principi propri del regime democratico, ogni partito avrebbe il diritto di esprimersi e non so a chi gioverebbe il trasformare l'azienda in palestra di comizi e di contrasti di partiti. Questo lo possono volere i conservatori, non i democratici — ha detto l'onorevole Sacchi rifacendosi ad un mio intervento in Commissione — io ringrazio l'onorevole Sacchi di avermi incluso tra i democratici, ma mi si

permetta di dire: attenti che i contrasti politici in fabbrica possono interessare di più proprio chi attraverso questi contrasti vede la possibilità di infirmare l'unità dei lavoratori, organica o meno, in campo sindacale. Questo è il motivo più importante che discende dalle considerazioni precedenti: l'esigenza di non pregiudicare l'unità sul piano sindacale dei lavoratori, con l'esame di argomenti strettamente politici (e ripeto che con ciò non intendo ignorare gli interessi politici connessi ad argomenti attinenti il lavoro). La discussione di tali argomenti non farebbe che distogliere l'interesse dei lavoratori da argomenti collegati alla loro vita aziendale. Potrebbe creare dissidi tra lavoratori di diverso indirizzo politico. Potrebbe rompere quella solidarietà di classe che questa legge vuole rafforzare.

PAJETTA GIULIANO. Chi non ha voluto discutere quella proposta di legge sulla ricchezza mobile indebolisce i lavoratori.

BORRA. Non è che non si voglia discutere sulla ricchezza mobile, ma la si vuole discutere nel quadro della riforma tributaria.

PAJETTA GIULIANO. Dopo il 10 giugno, quando si saprà come è andata il 7!

BORRA. Io non parlo per il 7 giugno, parlo in base a quello che la mia coscienza e la mia esperienza di fabbrica mi consigliano e mi permettono di dire. Qui non intendo avallare la comoda tesi confindustriale, che indubbiamente l'unità sindacale la vede a suo uso e consumo. No, io parlo per una esperienza vissuta in fabbrica. Non ci sarà mai vera unità sindacale — e nessuno si illuda — se non ci sarà vera autonomia dei sindacati, nelle loro scelte, dai partiti. Non basta dirlo nei comizi e in piazza, bisogna credere a queste cose. Portate la discussione politica in fabbrica e questa autonomia diventerà per forza di cose una pura utopia, a meno di volere un sindacato unitario imposto, il che contrasterebbe con la stessa Costituzione e non sarebbe accettabile in regime democratico, verrà meno così ogni possibilità di reale coscienza unitaria dei lavoratori.

Per questo io ritengo più che mai opportuna la delimitazione della legge, che non vuole e non deve significare limitazione del diritto di opinione, ma regolamentazione del modo di attuarla.

Una parola sugli articoli 14 e 19. Così come sono stati formulati pare diano motivo ad un contrasto tra di loro. L'articolo 14 riconosce

il diritto di costituire associazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, non ponendo alcun limite alle associazioni stesse. L'articolo 19 ammette la costituzione di rappresentante sindacali aziendali solo in riferimento a particolari associazioni. Ne viene oltretutto un interrogativo che è stato posto in particolare dall'onorevole Roberti: è anticostituzionale lo articolo 19 poiché limita il diritto a costituire rappresentanze sindacali aziendali nell'ambito di particolari associazioni? Formalmente sembrerebbe. Ma per avere la risposta ritengo occorra considerare il contesto dei titoli in cui si pongono l'articolo 14 e l'articolo 19.

L'articolo 14 si pone nel titolo della libertà sindacale ed afferma il diritto di costituire associazioni sindacali per tutti i lavoratori all'interno del luogo di lavoro, estendendolo senza limiti, come una delle libertà sindacali garantite dalla Costituzione. Nell'ambito di tale libertà, sono vietati per tutti atti discriminatori, trattamenti discriminatori, licenziamenti per motivi sindacali.

L'articolo 19 si pone nel titolo dell'attività sindacale, nel quale si riconoscono particolari facoltà di assemblea, di *referendum*, di permessi retribuiti, il diritto di affissione, di raccogliere contributi sindacali all'interno dell'azienda, la concessione di locali per la rappresentanza. Queste sono facoltà non tassativamente legate alla libertà sindacale prevista dalla Costituzione, ma facoltà concesse discrezionalmente dalla legge.

Ora mi pare che sia opportuno che la legge, nel riconoscere queste particolari facoltà, ponga dei limiti, con l'articolo 19, alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative o alle associazioni firmatarie dei contratti collettivi, proprio per evitare — nell'interesse dei lavoratori per i quali è fatta questa legge — l'attività di quei sindacati di comodo aziendali, che l'articolo 17 della legge vieta tassativamente di costituire e sostenere. In questo senso l'articolo 19 esplicita la portata dell'articolo 17, e in virtù di questo collegamento tra i due articoli risultano in parte eliminate quelle perplessità sulla concreta applicazione dell'articolo 17 che prima rilevavo. L'articolo 19, così come è formulato, indubbiamente è impreciso, e può dare adito ad interpretazioni diverse. Però non mi pare dubbio che, nel contesto della legge, il suo genuino significato sia quello da me fatto rilevare, già recepito d'altronde nella relazione Mancini.

L'articolo 21 riguarda il *referendum*, che è previsto come obbligatorio se indetto da

tutte le rappresentanze sindacali aziendali; il che significa che esso può essere anche concesso facoltativamente qualora sia indetto da una sola organizzazione. Credo sia opportuno sottolineare questa possibilità, a garanzia, di una piena libertà di espressione sindacale. Io comprendo che se fosse obbligatorio anche se indetto da una sola organizzazione sindacale potrebbe prestarsi ad abusi a favore di chi, col *referendum*, mirasse a frenare ogni iniziativa sindacale. Ma se viene concesso solo se tutte le organizzazioni sindacali sono d'accordo può servire all'abuso inverso: può esservi qui l'attuazione di un diritto di veto, col quale una qualsiasi organizzazione può sempre rendere impossibile il *referendum*. Ora, in un momento in cui la esigenza della più larga partecipazione possibile si fa sempre più sentire, io propendo piuttosto per una formula che stimoli al massimo questa partecipazione che non per una formula che la restringa, come è certamente quella prevista dalla legge.

Comprendo che si tratta di un diritto nuovo, che quindi è bene vada applicato gradualmente; ritengo tuttavia sia bene sottolineare che esiste pur sempre la facoltà di indire il *referendum* da parte di una sola organizzazione, a garanzia della più ampia libertà d'espressione e di democrazia aziendale.

Ancora qualche considerazione sul titolo del collocamento. In una legge che tende ad impedire ogni discriminazione politica sindacale era naturale il richiamo al collocamento, durante il quale può avvenire la discriminazione fondamentale, quella che limita il diritto al lavoro. Non so però se sia stato opportuno estendere l'intervento di questa legge, in materia di collocamento, ad aspetti che interessano tutta la riforma del collocamento. Noi sappiamo che il collocamento è ancora disciplinato dalla legge del 1949, che rifletteva la tragica situazione del dopoguerra, in cui occorreva dare un minimo di garanzia al più bisognoso, mentre oggi il collocamento investe problemi di ricerca, di orientamento, di selezione professionale e quindi di qualificazione. Sappiamo che il collocamento manca di personale adeguato e spesso di autorità; sappiamo che spesso il collocamento finisce per essere un ufficio statistico imperfetto, dove si iscrivono disoccupati per scopi che non sono sempre quelli dell'occupazione; sappiamo soprattutto che il collocamento deve diventare un vero servizio sociale nel quale, anche se esso resta un servizio pubblico, i sindacati abbiano una par-

tecipazione determinante. Nel titolo sul collocamento, non possono indubbiamente essere affrontati tutti questi aspetti. Anche gli aspetti affrontati tuttavia, sono affrontati in disposizioni esecutive, che rischiano di essere inattuabili o astratte, se non sono collegate alla riforma di fondo del collocamento. Per questo ritengo che, pur accettando il titolo com'è, vada sottolineato quello che è il motivo di fondo per cui esso è stato introdotto in questa legge, che è quello di evitare ogni discriminazione nelle assunzioni, auspicando per altro che sia presto varata una riforma di tutto il collocamento tale da adeguarlo meglio alle esigenze attuali.

Concludendo: è questa una legge completa e perfetta? Io credo che nessuno possa illudersi che lo sia, sia per gli argomenti toccati, sia per le esigenze cui vuole rispondere, sia per l'obiettivo di fondo. È certo però una legge attesa dal mondo del lavoro che inquadra i rapporti aziendali in situazioni nuove e che può facilitare, se applicata correttamente, un confronto positivo fra le parti in conflitto.

Credo che questa sia una legge buona e quindi apportatrice di pace sociale. Occorre che i datori di lavoro non abbiano paura di essa, occorre che i lavoratori non pretendano da essa più di quello che essa può dare. I datori di lavoro se veramente si rendono conto delle esigenze nuove, se vogliono affrontarle come affronterebbero qualsiasi altra difficoltà, non devono aver paura di questa legge. Non è una legge punitiva. Se mai essa corregge una situazione di debolezza dei lavoratori. I datori di lavoro devono capire che i lavoratori per collaborare coscientemente e responsabilmente devono essere messi in grado di poter valutare con coscienza e responsabilità tutto ciò che li riguarda nella loro vita e nella loro dignità.

I lavoratori dal canto loro non possono pensare di risolvere con questa legge tutti i problemi che li riguardano. Paradossalmente si può dire che questa legge non ne risolve direttamente nessuno: pone le premesse per assicurare una maggior forza contrattuale dei lavoratori. E in questo senso la libertà e la validità del sindacato, garantite da questa legge, sono a loro volta la vera garanzia dell'efficacia della legge stessa. Sta alla sensibilità solidaristica servirsi di questa legge secondo i suoi fini, che non sono di anarchia aziendale ma di spostamento di potere per una concreta partecipazione contrattata dei lavoratori alle decisioni sulle condizioni che determinano la loro vita aziendale e sociale.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 MAGGIO 1970

Qualcuno ha affermato che questa legge è imperfetta perché non affronta il problema posto dall'articolo 46 della Costituzione circa la partecipazione operaia alla gestione aziendale. A mio avviso è bene che questa legge non affronti tale problema, per la complessità che esso presenta, per la mancanza ancora di orientamenti precisi in merito, per le incertezze relative alle esperienze in atto in altri paesi; ma anche perché per rendere efficace la partecipazione in questione occorre creare un clima di reciproca fiducia che oggi non esiste e che potrà solo esserci se si bilancia meglio il potere delle due parti. Questa legge ha questo scopo e in tal senso può essere la palestra per far maturare la volontà e le condizioni alla partecipazione gestionale dell'impresa.

Per il momento ritengo sia quanto mai importante che i lavoratori si sentano cittadini a pieno diritto anche nell'azienda e nell'ufficio dove portano il contributo della loro operosità, non per contrastare un necessario sviluppo dell'attività aziendale, ma per indirizzare responsabilmente tale sviluppo a fini di progresso sociale.

In questo spirito e con questa volontà noi esprimiamo la nostra approvazione a questa legge con l'augurio che sia una legge di pace sociale e non di inasprimento di contrasti. *(Applausi al centro)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Polotti. Ne ha facoltà.

POLOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come tutti ricorderanno, all'indomani del voto definitivo del Senato, in cui non ci furono voti contrari, ci fu subito una serie di sottili dispute intorno all'istituto dei diritti dei lavoratori. Immediatamente seguì il telegramma del presidente della Confindustria al Presidente della Repubblica e sono riemerse e riemergono continuamente discussioni circa la presunta illegittimità costituzionale di alcune norme del disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione.

Sono fondate queste obiezioni? Nella Commissione lavoro la grandissima maggioranza non le ha ritenute fondate e in tal senso si è anche autorevolmente pronunciata la Commissione affari costituzionali che ha affermato di ritenere sostanzialmente conforme ai principi costituzionali il disegno di legge.

A questo punto diventa legittima una domanda: dietro le obiezioni formali non si nascondono ben individuabili riserve politiche?

In altri termini, non siamo in presenza di un ennesimo tentativo di insabbiamento? A giudicare dai settori da cui provengono certi scrupoli tutto lascia supporre che le cose stiano proprio in questi termini.

Non è da oggi che si vede come il fumo negli occhi l'affermazione dei diritti dei lavoratori sui posti di lavoro. Sono anni che si frappone ogni sorta di ostacoli per impedire che lo statuto sia approvato. Nessuno di noi dimentica con quanta tenacia il padronato abbia contrastato la lotta dei lavoratori per la conquista dei diritti sindacali.

Tutti sappiamo che c'è voluto l'irresistibile slancio dell'autunno caldo per imporre in alcuni contratti di lavoro il diritto di assemblea, il riconoscimento delle rappresentanze sindacali aziendali, la revisione di quelle norme disciplinari improntate al più gretto autoritarismo. Abbiamo realizzato nel nostro paese, dopo moltissimi anni, norme che i lavoratori di altri paesi hanno ormai dagli anni '30 in atto nelle loro aziende, e che non hanno provocato alcuna conseguenza né alcuno scalpore.

La sconfitta non è stata però accettata lealmente, e si è cercato in tutti i modi di mettere in movimento la macchina della rivincita, prima con la repressione, poi con la resistenza ad applicare i contratti e con il tentativo da parte di qualcuno — mettendo in dubbio la costituzionalità dello statuto dei lavoratori — di ritardare questa approvazione. Da tutto questo deriva la necessità e l'urgenza di una risposta politica da parte della Camera. E la sola risposta possibile è quella di approvare subito e definitivamente lo statuto dei diritti dei lavoratori.

Il testo che è sottoposto al nostro esame — è stato rilevato — presenta insufficienze che occorre eliminare, e noi socialisti non ci nascondiamo che il discorso non è privo di fondamento. Il provvedimento è indubbiamente perfettibile. Basta pensare al problema della garanzia di applicazione dei minimi contrattuali a tutti i lavoratori, per evitare il sotto salario, ai problemi del collocamento, al fatto della tutela delle commissioni interne. Ma una siffatta scelta presuppone anche precisi costi politici che dobbiamo valutare con la massima attenzione.

Porsi sulla strada degli emendamenti — ed il gruppo socialista ne avrebbe alcuni di non trascurabile rilievo — significa ritardare, e solo ritardare, onorevoli colleghi, l'approvazione definitiva dello statuto. Ma il gioco vale la candela? Le modifiche da apportare sono così decisive da giustificare un *iter* di ritorno al Senato? Valutati i pro e i contro, noi credia-

mo di no. L'attuale testo è già abbastanza completo ed affronta tutti o quasi tutti i problemi rilevanti ed aperti in tema di diritti sui posti di lavoro.

A conforto di questa mia affermazione, mi sia concesso ricordare le reazioni dei sindacati dei lavoratori e del padronato. Mentre le organizzazioni sindacali si sono a più riprese dichiarate sostanzialmente soddisfatte e chiedono con un loro comunicato l'approvazione del testo al nostro esame, ben altre, e di segno diametralmente opposto, sono risultate le reazioni degli imprenditori (basta ricordare il telegramma del presidente della Confindustria).

Ma c'è di più: in occasione delle giornate di lotta, in numerose assemblee di fabbrica sindacalisti e lavoratori hanno sollecitato la rapida approvazione dello statuto. La Camera, per ragioni che sono a tutti note, non ha potuto rispondere prima a questo appello; ma può lasciarsi sfuggire anche questa occasione? Sarebbe compreso un ulteriore ritardo dai lavoratori? O piuttosto non faremmo un involontario servizio al padronato ed al partito degli insabbiatori?

Un'altra considerazione vorrei fare per quanto riguarda i contenuti del disegno di legge che stiamo esaminando. Esso non è caduto dall'alto, non è il frutto di una elaborazione avulsa dalla realtà delle lotte dei lavoratori. L'originario testo, presentato dal compianto compagno Brodolini, è stato via via integrato, a mano a mano che lo sviluppo delle lotte apriva nuovi orizzonti e permetteva di approfondire gli argomenti. Prima di arrivare all'attuale stesura, la Commissione lavoro del Senato — come ha giustamente messo in risalto nella sua relazione il collega Mancini — ha consultato non soltanto i sindacati dei lavoratori, ma anche le sezioni aziendali di alcune grandi aziende. Molte norme chiave sono state inoltre concretamente e positivamente sperimentate durante la stagione dei contratti.

Si può dire anzi che c'è stato un condizionamento reciproco tra piattaforme rivendicative e testo del disegno di legge e viceversa. Il Senato ha modificato alcuni articoli del disegno di legge in base alle richieste che venivano avanzate dai lavoratori e dai sindacati; le organizzazioni sindacali, durante le trattative, hanno potuto farsi forti, per conquistare alcuni istituti, di un argomento validissimo: sono già previsti dallo statuto dei lavoratori.

Il ministro del lavoro, quando ha dovuto formulare, durante le lotte contrattuali, ipotesi di mediazione ha avuto buon gioco nel far digerire alle delegazioni padronali soluzioni avanzate in tema di diritti sindacali, richiamandosi appunto al disegno di legge sullo statuto dei diritti dei lavoratori.

Dopo un simile impegnativo collaudo, è pensabile che siano ancora rimasti aperti problemi di fondo? La domanda è valida, solo se vogliamo fare dello statuto una *summa* della legislazione del lavoro. Ma allora non basterebbero alcuni emendamenti; ci vorrebbe ben altro. Se invece riteniamo che lo statuto è un primo passo, è solo il presupposto indispensabile per avviare una nuova e organica politica del lavoro, allora è doveroso fare presto, approvarlo subito e definitivamente, per porre mano ad altri e non meno importanti provvedimenti.

Onorevoli colleghi, gli onorevoli Alini e Sacchi hanno ricordato che da 25 anni si aspetta l'approvazione di una legge sui diritti dei lavoratori all'interno delle fabbriche. Permettetemi di ricordare che il primo disegno di legge presentato dal Governo risale al 1921 (a firma dell'onorevole Giolitti), dopo le lotte che avvennero nel nostro paese e che culminarono nel famoso periodo dell'occupazione delle fabbriche. Ebbene, nella relazione di quel disegno di legge l'onorevole Giolitti diceva che era proprio necessaria l'azione della legge per segnare un progresso nell'attività dei lavoratori, nell'attività sociale e organizzativa, come avveniva nel campo economico. In quel disegno di legge si prevedevano già diverse norme. Purtroppo, si è verificato poi quel che si è verificato, e soltanto oggi si può provvedere in materia. Ecco perché il gruppo socialista, nel dare la sua approvazione allo statuto dei lavoratori, chiede che esso divenga al più presto legge dello Stato.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO